Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 121 del 18 maggio 1956

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 18 maggio 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1956.

Approvazione della convenzione stipulata con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per il servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari dell'Abruzzo.

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1956.

Approvazione della convenzione stipulata con il Banco di Napoli per il servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari delle Puglie e Lucania.

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1956.

Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1956.

Approvazione della convenzione stipulata con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per il servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari dell'Abruzzo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 27 dicembre 1952, n. 3596;

Considerata la convenienza di provvedere al riordinamento del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati nell'Abruzzo al fine di alleviare i compiti degli Uffici del registro perchè possano attendere prevalentemente alle attribuzioni di loro istituto;

Ritenuta l'opportunità di affidare all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, con effetto dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1957, il servizio di distribuzione primaria dei valori bollati nell'Abruzzo, sotto la osservanza delle norme, modalità e clausole contenute nella convenzione stipulata in data 20 febbraio 1956 ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e con il quale viene approvata;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

E' approvata l'annessa convenzione stipulata il 20 febbraio 1956 con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, con la quale viene affidato al predetto Istituto di credito, con effetto dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1957, il servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari dell'Abruzzo.

Detta convenzione è allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 febbraio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1956
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 121. — BENNATI

Convenzione con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari dell'Abruzzo.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro dott. Giulio Andreotti, e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente pro-tempore professore Paolo Ricaldone, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane di effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti provincie: L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del registro, giusta le norme vigenti.

Art. 2.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane assume il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 3.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane si obbliga di istituire, a proprie spese, un Magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la sede della Cassa di risparmio dell'Aquila quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Il Ministero delle finanze, al momento della entrata in vigore della presente convenzione, doterà il detto Magazzino di una scorta di valori bollati per un importo complessivo di L. 700 milioni, come da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento delle vendite di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 4.

L'Istituto assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui sopra all'art. 3 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in danaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 15 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 5.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto a disporre della detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 4, di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 3, giusta i vari tagli e specie di valori che verranno determinati con apposito elenco, firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 6.

L'Istituto si obbliga a tener fermo costantemente nel predetto Magazzino come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga di effettuare almeno ogni quindici giorni, ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti, in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale dell'Aquila.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese, all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Ancona, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 8.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale dell'Aquila della dotazione di valori di cui sopra all'art. 3, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma, o dall'Istituto Poligrafico dello Stato, o dalla Cartiera di Foggia fino alla stazione ferroviaria dell'Aquila o a quell'Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati, dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza dell'Aquila al Magazzino centrale dell'Istituto predetto, come le spese di gestione di esso dal giorno in cui avrà luogo la consegna della dotazione di cui sopra all'art. 3, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino centrale sono, invece, a carico dell'Istituto.

Art. 9.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub agenzie, ecc.) nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze, nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione, ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze, o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A*, una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione, l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che debbono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza, che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 10.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto la seguente provvigione:

L. 3,25 % fino ad un importo di lire 1.500 milioni;

L. 0,30 % sull'importo eccedente i 1.500 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 11.

La provvigione di cui al precedente art 10 e l'aggio che l'Istituto deve consentire a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori dei valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori, il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza dell'Aquila ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 12.

L'Istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino centrale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino centrale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale, a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 13.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi che esso si assume con la presente convenzione, si obbliga di effettuare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione della convenzione un deposito cauzionale di L. 24.000.000 (valore nominale) in titoli dello Stato 5 %, a se stesso intestati con annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 3.

Art. 14.

L'Amministrazione consente la cessione in uso gratuito all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, degli armadi di sicurezza attualmente in dotazione presso gli Uffici del registro dell'Abruzzo, che, a seguito della cessazione del servizio di distribuzione dei valori bollati, si renderanno disponibili.

La detta cessione dovrà avvenire mediante compilazione da parte dell'Ufficio del registro cedente, di apposito verbale di consegna, in quadruplice esemplare, descrittivo degli armadi ceduti.

Alla scadenza della convenzione o della eventuale successiva proroga, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, dovrà restituire, in buone condizioni d'uso, gli armadi stessi, o, in mancanza, corrisponderne il valore ai prezzi correnti al momento della cessazione del servizio.

Il ritiro dei suddetti armadi e la loro riconsegna deve avvenire a cura e spese dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dalla data del decreto che l'approva ed ha durata fino al 31 dicembre 1957. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende successivamente rinnovata fino al 31 dicembre 1959.

Per il periodo di un semestre, a decorrere dal giorno in cui entrerà in vigore la presente convenzione, gli Uffici del registro, in caso di necessità, dovranno continuare ad effettuare la distribuzione di tutti i valori bollati, come si pratica attualmente, contemporaneamente alla distribuzione effettuata dall'Istituto per mezzo delle proprie dipendenze.

Roma, addì 20 febbraio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Presidente dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane
PAOLO RICALDONE

Registrato al n. 36400, *volume n.* 770, *addì* 5 *marzo* 1956, *agli Atti privati ed esteri di Roma, esatte lire ventiduemilaquattrocentonovanta* (22.490) — *Il direttore*: LOMAZZI

ALLEGATO *A*
(Articolo 9 della convenzione)

Elenco delle Piazze sulle quali l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Avezzano	L'Aquila	Succursale della Cassa di risparmio dell'Aquila, via Corradini, 73
2	Capestrano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila, piazza del Mercato
3	Carsoli	Id.	Succursale della Cassa di risparmio di Rieti
4	Castel di Sangro	Id.	Banca Popolare di Castel di Sangro, corso Umberto, 43/45
5	L'Aquila	Id.	Sede della Cassa di risparmio dell'Aquila, corso Vittorio Emanuele, 48
6	Ofena	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila, via Savoia, 10
7	Magliano dei Marsi	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila, via Cecolana, 48
8	Montereale	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila, via Nazionale
9	Pescina	Id.	Dell'Orto Giuseppe, esattoria comunale Pescina, via Romolo Tranquilli, 8
10	Pratola Peligna	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila, via Matteotti
11	S. Demetrio Ne' Vestini	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila, via Nazionale, 63, 65, 67
12	Scanno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila, via Abrami, 17
13	Sulmona	Id.	Succursale della Cassa di risparmio dell'Aquila, corso Ovidio n. 222-4-6-8

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
14	Tagliacozzo	L'Aquila	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila, viale Duca degli Abruzzi, 2
15	Ari	Chieti	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, piazza S. Salvatore, 11
16	Atessa	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, corso Vittorio Emanuele, 4
17	Bucchianico	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, corso Samuele Pierantoni, 46
18	Casoli	Id.	Corrispondente
19	Celenza	Id.	Corrispondente
20	Chieti	Id.	Sede centrale della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, piazza Martiri Libertà, 1
21	Chieti Scalo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Chieti
22	Fara F. Petri	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, piazza Municipio, 12
23	Francavilla al Mare	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, via Adriatica
24	Guardiagrele	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, piazza Santa Maria Maggiore
25	Lama dei Peligni	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, via Roma, 40
26	Lanciano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, corso Trento e Trieste, 55-57
27	Orsogna	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, piazza del Mercato, 43-44
28	Ortona	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, corso Matteotti
29	Rapino	Chieti	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, via Madonna, 25
30	Torricella	Id.	Corrispondente
31	Vasto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, via L. V. Pudente, 5
32	Villa Santa Maria	Id.	Corrispondente
33	Alanno	Pescara	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, corso Dante Alighieri, 96
34	Caramanico	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, largo Vittorio Emanuele III, n. 12
35	Catignano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, via Madonna delle Grazie
36	Cepagatti	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, largo San Rocco, 2
37	Civitella Casanova	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, via Municipio, 11
38	Collecorvino	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, via A. Diaz, 42
39	Cugnoli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, piazza Umberto I
40	Loreto Aprutino	Id.	Succursale della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, via Vittorio Veneto
41	Manoppello	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, corso Santarelli
42	Moscufo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, via Castello
43	Penne	Id.	Succursale della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, piazza Luca da Penne

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
44	Pescara	Pescara	Sede centrale della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, corso Vittorio Emanuele, 104
45	Pianella	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, piazza Garibaldi, 10
46	Picciano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, via Vittorio Emanuele
47	Popoli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, piazza della Libertà, 40
48	S. Valentino Abruzzo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, corso Vittorio Emanuele, 38
49	Scafa	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, via Nazionale, 146
50	Tocco Casauria	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, corso Garibaldi
51	Torre De' Passeri	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, piazza San Rocco, 6
52	Arsita	Teramo	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, via Roma, 13
53	Atri	Id.	Sede della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, via Ferrante, 6
54	Bellante	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, corso Gualtieri, 81
55	Bisenti	Id.	Agenzia della Banca Popolare Coop. di Teramo, piazza Vittorio Emanuele, 8
56	Campli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, corso Umberto, 94
57	Castilenti	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, via Duca degli Abruzzi, 7
58	Giulianova	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, corso Garibaldi, 5
59	Martinsicuro (Colonnella)	Teramo	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, via Statale Adriatica, 111
60	Montorio al Vomano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, corso G. Valentini, 30
61	Nereto	Id.	Sede della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, piazza Umberto, 1
62	Notaresco	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, via Roma, 18
63	Pineto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, via Statale Adriatica, 10
64	S. Egidio alla Vibrata	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, corso Adriatico, 35
65	Silvi Marina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, via Statale Adriatica, 76
66	Teramo	Id.	Sede centrale della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, corso S. Giorgio, 78
67	Villa Penne (Campli)	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, via Nazionale, 93

Roma, addì 20 febbraio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Presidente
dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane
PAOLO RICALDONE

La presente convenzione è stata approvata con decreto del Ministro per le finanze n. 166552 in data 21 febbraio 1956, di cui si acclude copia conforme.

Il direttore capo divisione
COLARUSSO

(1707)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1956.

Approvazione della convenzione stipulata con il Banco di Napoli per il servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari delle Puglie e Lucania.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 27 dicembre 1952, n. 3596;

Considerata la convenienza di provvedere al riordinamento del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati nelle Puglie e Lucania al fine di alleviare i compiti degli uffici del registro perchè possano attendere prevalentemente alle attribuzioni di loro istituto;

Ritenuta l'opportunità di affidare al Banco di Napoli, con sede in Napoli, con effetto dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1957, il servizio di distribuzione primaria dei valori bollati nelle Puglie e Lucania, sotto l'osservanza delle norme, modalità e clausole contenute nella convenzione stipulata in data 20 febbraio 1956 ed allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante e con il quale viene approvata;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

E' approvata l'annessa convenzione stipulata il 20 febbraio 1956 con il Banco di Napoli, con sede in Napoli, con la quale viene affidato al predetto Istituto di Credito, con effetto dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1957, il servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari delle Puglie e Lucania.

Detta convenzione è allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 febbraio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1956
Registro n. 7 *Finanze, foglio n.* 120. — BENNATI

Convenzione con il Banco di Napoli per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Puglia e della Lucania.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro dott. Giulio Andreotti ed il Banco di Napoli, rappresentato dal suo presidente pro-tempore ing. Ivo Vanzi, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze consente al Banco di Napoli di effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti provincie: Bari, Foggia, Lecce, Taranto, Brindisi, Matera e Potenza.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli uffici del registro.

Art. 2.

Il Banco di Napoli assume il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Per l'espletamento del servizio stesso il Banco di Napoli potrà avvalersi anche di personale specificatamente assunto per i compiti relativi e per la durata massima della convenzione, con rapporto regolato dalle norme sull'impiego privato.

Art. 3.

Il Banco di Napoli per i primi diciotto mesi di esercizio del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati usufruirà, quale Magazzino compartimentale dei valori bollati, del locale attualmente adibito a Magazzino del bollo nello stabile della Intendenza di finanza di Bari, con l'obbligo di eseguire a suo totale carico, senza alcun diritto a rimborso, le opere necessarie per l'adattamento dei locali medesimi, oltre alla corresponsione del canone d'affitto nella misura stabilita dal competente Ufficio tecnico erariale.

Trascorsi diciotto mesi dalla data d'inizio dal servizio di distribuzione dei valori bollati, il Banco di Napoli provvederà ad istituire in Bari, a sue spese, un proprio Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Il Ministero delle finanze, al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, doterà il detto Magazzino di una scorta di valori bollati per un importo complessivo di lire 2.500 milioni, come da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione e all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dal Banco.

Art. 4.

Il Banco di Napoli assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 3 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della pre~~sente convenzione o della proroga prevista dal successivo~~ art. 14 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 5.

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Napoli a disporre sulla detta dotazione per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo (salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 4), di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 3 giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 6.

Il Banco di Napoli si obbliga a tener fermo costantemente nel predetto Magazzino, come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione. Di tale quantitativo di valori il detto Banco non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 7.

Il Banco di Napoli si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per

un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente, dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze di ogni rango e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Napoli.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Banco si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari di Napoli, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza di ogni rango e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 8.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale del Banco della dotazione di valori di cui al precedente art. 3, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Bari o a quella Intendenza di finanza su ordinazione del Banco di Napoli, sono a carico del Ministro delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dalla Intendenza di finanza di Bari al Magazzino compartimentale del Banco come le spese di gestione di esso, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale sono, invece, a carico del Banco di Napoli.

Art. 9.

Il Banco di Napoli si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze di ogni rango nonchè di corrispondenti, nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione, ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Banco si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dell'entrata in vigore della presente convenzione il Banco dovrà comunicare al Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 10.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete al Banco la seguente provvigione:

L. 3,00 per cento fino ad un importo di lire cinque miliardi;

L. 0,30 per cento sull'importo eccedente i cinque miliardi.

Nessun altro compenso o provvigione spetta al Banco ed alle sue dipendenze di ogni rango e corrispondenti per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 11.

La provvigione di cui al precedente art. 10 e l'aggio che il Banco deve corrispondere a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge, saranno liquidati nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e il Banco, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali il Banco di Napoli dichiara, fin d'ora, di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Napoli ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Banco di Napoli è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 12.

Il Banco si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro o quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il Magazzino compartimentale del Banco sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze, appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 13.

Il Banco di Napoli, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi che esso si assume con la presente convenzione si obbliga di effettuare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione della convenzione, un deposito cauzionale di L. 75 milioni (valore nominale) in titoli dello Stato 5 % a se stesso intestati con annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 3.

Art. 14.

La presente convenzione ha effetto dalla data del decreto che l'approva ed ha durata fino al 31 dicembre 1957 Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende successivamente rinnovata fino al 31 dicembre 1959.

Per il periodo di un semestre, a decorrere dal giorno in cui entrerà in vigore la presente convenzione, gli Uffici del registro, in caso di necessità, dovranno continuare ad effettuare la distribuzione di tutti i valori bollati, come si pratica attualmente, contemporaneamente alla distribuzione effettuata dal Banco per mezzo delle proprie dipendenze.

Roma, addì 20 febbraio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Presidente del Banco di Napoli
IVO VANZI

Registrato al n. 36399, *volume n.* 770, *addì* 5 *marzo* 1956, *agli Atti privati ed esteri di Roma, esatte lire ventiduemilaquattrocentonovanta* (22.490). — p. *Il direttore*: LOMAZZI

ALLEGATO *A*
(Articolo 9 della convenzione)

Elenco delle Piazze sulle quali il Banco di Napoli si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze di ogni Banco, nonchè di corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Adelfia	Bari	Corr. Banco Napoli
2	Casamassima	Id.	Filiale, piazza Municipio, 51
3	Altamura	Id.	Filiale, piazza Unità d'Italia, 9
4	Gravina di Puglia	Id.	Corr. Banco Napoli
5	Andria	Id.	Filiale, via G. Bovio, 66-70
6	Capurso	Id.	Corr. Banco Napoli
7	Triggiano	Id.	Filiale, piazza Vittorio Veneto, n. 40
8	Grumo Appula	Id.	Filiale, piazza XX Settembre, 13
9	Modugno	Id.	Corr. Banco Napoli
10	Mola di Bari	Id.	Filiale, piazza XX Settembre, n. 87
11	Barletta	Id.	Filiale, corso Garibaldi, 123
12	Canosa di Puglia	Id.	Filiale, via A. Saffi, 25
13	Bisceglie	Id.	Filiale, piazza Vittorio Emanuele, 45
14	Molfetta	Id.	Filiale, piazza Vittorio Emanuele, 9
15	Bitonto	Id.	Filiale, piazza Plebiscito, 59
16	Palo del Colle	Id.	Filiale, via Garibaldi, 5
17	Conversano	Id.	Filiale, via Conte Cosimo, 2
18	Castellana Grotte	Id.	Filiale, piazza XX Settembre, n. 41
19	Gioia del Colle	Id.	Filiale, piazza Plebiscito, 12
20	Acquaviva delle Fonti	Id.	Filiale, piazza Vittorio Emanuele, 13
21	Santeramo in Colle	Id.	Filiale, piazza di Vagno, 29
22	Minervino Murge	Id.	Filiale, piazza G. Bovio, 39
23	Spinazzola	Id.	Filiale, corso Umberto, 2
24	Monopoli	Id.	Filiale, piazza Vittorio Emanuele, 50

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
25	Putignano	Bari	Filiale, corso Umberto I, 42
26	Noci	Id.	Filiale, piazza Garibaldi, 40
27	Alberobello	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 7b
28	Locorotondo	Id.	Filiale, via XX Settembre, 64
29	Terlizzi	Id.	Filiale corso Garibaldi, 54
30	Ruvo di Puglia	Id.	Filiale, piazza Regina Margherita, 11
31	Trani	Id.	Filiale, piazza Vittorio Emanuele, 60
32	Corato	Id.	Filiale, corso Cavour, 15
33	Bari	Id.	Filiale, via Abate Gimma, 113
34	Brindisi	Brindisi	Filiale, corso Garibaldi, 37
35	San Pietro Vernotico	Id.	Filiale, via Stazione, 7
36	San Pancrazio Sal.	Id.	Filiale, via R. Margherita, 13
37	Francavilla Fontana	Id.	Filiale, via Roma, 16-18
38	Oria	Id.	Filiale, piazza M. Pagano, 4
39	Torre Santa Susanna	Id.	Filiale, via Roma, 2
40	Ostuni	Id.	Filiale, corso Mazzini, 40
41	Carovigno	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 37
42	Ceglie Messapico	Id.	Filiale, via San Rocco, 63
43	Mesagne	Id.	Filiale, via Roma, 1
44	Latiano	Id.	Filiale, piazza D'Ippolito, 11
45	Fasano	Id.	Filiale, corso Garibaldi, 20
46	Cisternino	Id.	Filiale, via San Quirico, 31
47	San Vito dei Normanni	Id.	Filiale, piazza Vittoria
48	Accadia	Foggia	Corr. Banco Napoli
49	Bovino	Id.	Filiale, via Roma, 10
50	Castelnuovo della Daunia	Id.	Corr. Banco Napoli
51	Cerignola	Id.	Filiale, corso Garibaldi, 23
52	Ortanova	Id.	Filiale, via Nazionale, 68
53	Trinitapoli	Id.	Filiale, via Matteotti, 8
54	Margherita di Savoia	Id.	Filiale, via Partigiano F. Rossi, 1

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
55	San Ferdinando di Puglia	Foggia	Filiale, via Nazionale, 75
56	Foggia	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 35
57	Ascoli Satriano	Id.	Filiale, corso Umberto I, 17
58	Candela	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 43
59	Troia	Id.	Filiale, via R. Margherita, 92
60	Lucera	Id.	Filiale, via Gramsci, 15
61	Roseto Valfortore	Id.	Filiale, piazza Umberto I, 26
62	Manfredonia	Id.	Filiale, corso Mandredi, 151
63	Monte Sant'Angelo	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 40
64	Vieste	Id.	Filiale, largo Peschiera, 13
65	Rodi Garganico	Id.	Filiale, via C. Grossi, 12
66	Vico Garganico	Id.	Corr. Banco Napoli
67	San Marco in Lamis	Id.	Filiale, corso Matteotti, 59
68	Sansevero	Id.	Filiale, largo Carmine, 43
69	Sannicandro Garganico	Id.	Filiale, corso Umberto I, 74
70	Torremaggiore	Id.	Corr. Banco Napoli
71	Serracapriola	Id.	Filiale, corso Garibaldi, 8
72	Casarano	Lecce	Filiale, piazza Indipendenza, n. 18
73	Taviano	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 14
74	Ugento	Id.	Filiale, corso Umberto I, 9
75	Alessano	Id.	Corr. Banco Napoli
76	Campi Salentina	Id.	Filiale, via Taranto, 17
77	Salice Salentino	Id.	Filiale, via Vittorio Emanuele, n. 33
78	Squinzano	Id.	Filiale, via della Chiesa, 10
79	Galatina	Id.	Filiale, via Garibaldi, 19
80	Soleto	Id.	Filiale, via Ordini del Balzo, 20
81	Gallipoli	Id.	Filiale, piazza M. R. Imbriani, 20
82	Alezio	Id.	Filiale, via Senape De Pace, 48

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
83	Tuglie	Lecce	Filiale, piazza Garibaldi, 12
84	Nardò	Id.	Filiale, via Cairoli, 41
85	Galatone	Id.	Filiale, via G. Leuzzi, 54
86	Lecce	Id.	Filiale, via 25 Luglio, 13
87	Maglie	Id.	Filiale, via Trieste e Trento, 41
88	Matera	Matera	Filiale, piazza Vittorio Veneto, n. 48
89	Montescaglioso	Id.	Filiale, via Garibaldi, 10
90	Irsina	Id.	Filiale, largo Garibaldi, 14
91	Pisticci	Id.	Filiale, via Vittorio Emanuele, n. 13
92	Bernalda	Id.	Filiale, piazza Plebiscito, 1
93	Montalbano Ionico	Id.	Filiale, via Roma, 6
94	Rotondella	Id.	Corr. Banco Napoli
95	Stigliano	Id.	Filiale, via Cialdini, 125
96	Tricarico	Id.	Filiale, piazza Garibaldi, 41
97	Grassano	Id.	Filiale, via Umberto I, 43
98	Acerenza	Potenza	Corr. Banco Napoli
99	Genzano di Lucania	Id.	Filiale, via V. Emanuele, 1
100	Chiaromonte	Id.	Corr. Banco Napoli
101	Sant'Arcangelo	Id.	Filiale, corso Umberto I, 109
102	Senise	Id.	Filiale, via XX Settembre, 3
103	Lagonegro	Id.	Filiale, via IV Novembre, 13
104	Moliterno	Id.	Filiale, Strada Statale, 19
105	Laurenzana	Id.	Corr. Banco Napoli
106	Lauria	Id.	Filiale, piazza C. Visconti, 42
107	Marsiconuovo	Id.	Corr. Banco Napoli
108	Melfi	Id.	Filiale, via Carmine, 5
109	Lavello	Id.	Filiale, corso V. Emanuele, 146
110	Rionero in Vulture	Id.	Filiale, via Garibaldi, 7
111	Viggiano	Id.	Filiale, via Parzanese, 3
112	Muro Lucano	Id.	Filiale, via F. S. Nitti, 6
113	Pescopagano	Id.	Corr. Banco Napoli
114	Potenza	Potenza	Filiale, via 18 Agosto, 99
115	Venosa	Id.	Filiale, via P. Del Giudice, 6
116	Palazzo San Gervasio	Id.	Filiale, corso Manfredi, 148
117	Picerno	Id.	Corr. Banco Napoli
118	Montemurro	Id.	Corr. Banco Napoli
119	Manduria	Taranto	Filiale, piazza V. Emanuele, 20
120	Sava	Id.	Filiale, via M. di Savoia, 1
121	Martina Franca	Id.	Filiale, piazza XX Settembre, 6
122	Mottola	Id.	Corr. Banco Napoli
123	Palagiano	Id.	Filiale, via Mercato
124	Castellaneta	Id.	Corr. Banco Napoli
125	Ginosa	Id.	Filiale, corso V. Emanuele, 150
126	Taranto	Id.	Filiale, via d'Aquino, 49
127	Grottaglie	Id.	Filiale, corso Umberto I, 4

Roma, addì 20 febbraio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Presidente del Banco di Napoli
IVO VANZI

La presente convenzione è stata approvata con decreto del Ministro per le finanze n. 166554 in data 21 febbraio 1956, di cui si acclude copia conforme.

Il direttore capo divisione
COLARUSSO

(1708)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1956.

Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 27 dicembre 1952, n. 3596;

Visto il decreto Ministeriale 14 aprile 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 24 giugno 1953 che approvava la convenzione 26 marzo 1953 stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con la quale veniva affidato all'Istituto stesso il servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari delle Marche;

Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 12 novembre 1954 che approvava le convenzioni 17 marzo 1954 stipulate fra il Ministero delle finanze ed i seguenti Istituti di credito: Istituto di credito agrario per la Sardegna, Banco di Santo Spirito, Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, Istituto bancario San Paolo di Torino, Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, Cassa di risparmio delle provincie Lombarde e Banca popolare di Milano, con le quali veniva affidato agli Istituti stessi il servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari della Sardegna, Lazio, Toscana ed Umbria, Emilia e Romagna, Liguria, Piemonte, Venezie e Lombardia;

Considerato che tutte le predette convenzioni sono scadute il 31 dicembre 1955;

Considerata l'opportunità e la convenienza per l'Amministrazione di provvedere alla rinnovazione, per un biennio, dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, delle suddette convenzioni, sotto l'osservanza delle norme, modalità e clausole contenute nelle convenzioni stipulate in data 20 febbraio 1956 ed allegate al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante e con il quale vengono approvate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Sono approvate le annesse convenzioni stipulate il 20 febbraio 1956 con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, il Banco di Sardegna (già Istituto di credito agrario per la Sardegna), il Banco di Santo Spirito, il Monte dei Paschi di Siena, l'Istituto bancario San Paolo di Torino, l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano, con le quali viene affidato ai predetti Istituti di credito, per un biennio, dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, il servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari delle Marche, Emilia e Romagna, Liguria, Sardegna, Lazio, Toscana ed Umbria, Piemonte, Venezie e Lombardia.

Dette convenzioni sono allegate al presente decreto del quale costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 febbraio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1956
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 321. — BENNATI

Proroga della convenzione col Banco di Santo Spirito di Roma per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nel Lazio.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro dott. Giulio Andreotti ed il Banco di Santo Spirito, con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente marchese Giovanni Battista Sacchetti si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze ed il Banco di Santo Spirito di Roma in data 28 dicembre 1939, approvata col regio decreto 16 maggio 1940, n. 536, con la quale fu affidato al detto Banco il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Lazio, per un biennio dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1941, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1942-31 dicembre 1943 con convenzione del 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 317, e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e successivamente prorogata per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 609, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950 approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954, approvata col decreto Ministeriale 18 marzo 1954, è rinnovata con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Banco di Santo Spirito di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

Il Banco di Santo Spirito accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

Il Banco di Santo Spirito continuerà a mantenere in Roma, a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 3000 milioni la scorta dei valori bollati di cui è già dotato il Magazzino suddetto.

Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dal Banco.

Art. 5.

Il Banco di Santo Spirito assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione, o delle proroghe previste dal successivo art. 15, ed anche prima dell'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Santo Spirito a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza l'obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a tenere fermo costantemente nel Magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori il detto Banco non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni e in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma. All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, il Banco di Santo Spirito, si obbliga a trasmettere, entro il 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti, rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori di cui sopra all'art 4, come pure la spesa relativa al trasporto dei valori bollati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma al detto Magazzino compartimentale su ordinazione dell'Istituto, sono a carico del Banco di Santo Spirito.

Sono del pari a carico del Banco di Santo Spirito le spese di gestione del Magazzino compartimentale comprese quelle per la custodia e conservazione della detta dotazione, nonchè le spese di trasporto per la distribuzione dei valori dal Magazzino compartimentale.

Art. 10.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie), nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione il Banco deve comunicare al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, mediante dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco di Santo Spirito contro pagamento al deposito generale dei valori bollati di Roma, compete al Banco la seguente provvigione:

di L. 1,90 % fino ad un importo di L. 9.600 milioni;
di L. 0,30 % sull'importo eccedente i 9.600 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Banco di Santo Spirito ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui all'art. 11 e l'aggio che il Banco di Santo Spirito deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il Banco, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze alle quali il Banco di Santo Spirito dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente autorizza l'Intendenza di finanza di Roma ad emettere, entro i primi

cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Banco di Santo Spirito è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

Il Banco si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale, come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art 14.

Il Banco di Santo Spirito a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, i depositi cauzionali già prestati in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di essi ed ammontanti complessivamente a L. 100 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 %, intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1956 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 20 febbraio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Presidente del Banco di Santo Spirito
GIOVANNI BATTISTA SACCHETTI

Registrato al n. 36408, volume n. 770, addì 5 marzo 1956, agli Atti privati ed esteri di Roma, esatte lire ventiduemilaquattrocentonovanta (22.490). — p. *Il direttore*: LOMAZZI

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze sulle quali il Banco di Santo Spirito si obbliga di provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Roma	Roma	Sede di Roma, via Fontanella Borghese, 45
2	Id.	Id.	Agenzia di città, via Casilina, 525-527
3	Id.	Id.	Agenzia di città, via Cavour, 5
4	Id.	Id.	Agenzia di città, via Piave, 94
5	Id.	Id.	Agenzia di città, via Tiburtina, 81-83
6	Id.	Id.	Agenzia di città, piazza Mazzini, 225
7	Id.	Id.	Agenzia di città, corso Vittorio Emanuele, 50-52
8	Id.	Id.	Agenzia di città, Ostia, via della Marina
9	Id.	Id.	Agenzia di città, via Flaminia, 413-B
10	Id.	Id.	Agenzia di città, viale Aventino, 51
11	Id.	Id.	Agenzia di città, via delle Fornaci, 2, 4 e 6
12	Id.	Id.	Agenzia di città, viale XXI Aprile, 52
13	Id.	Id.	Agenzia di città, piazza Vittorio Emanuele, 86
14	Albano	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
15	Anzio	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
16	Bracciano	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
17	Campagnano	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
18	Castelgandolfo	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
19	Cave	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
20	Cerveteri	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
21	Civitavecchia	Roma	Banco di Santo Spirito, Filiale
22	Colleferro	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
23	Frascati	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
24	Genazzano	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
25	Genzano	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
26	Manziana	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
27	Marino	Id.	Banca di Marino, Corrispondente
28	Montecompatri	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
29	Monterotondo	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
30	Morlupo	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
31	Nazzano	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
32	Nettuno	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
33	Olevano Romano	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
34	Oriolo	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
35	Palestrina	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
36	Palombara Sabina	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
37	Rignano Flaminio	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
38	Santa Marinella	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
39	San Vito Romano	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
40	Segni	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
41	Subiaco	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
42	Tarquinia	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
43	Tivoli	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
44	Tolfa	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
45	Valmontone	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
46	Velletri	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
47	Alatri	Frosinone	Banco di Santo Spirito, Filiale
48	Anagni	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
49	Arce	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
50	Arpino	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
51	Cassino	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
52	Ceccano	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
53	Ceprano	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
54	Ferentino	Frosinone	Banco di Santo Spirito, Filiale
55	Fiuggi	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
56	Frosinone	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
57	Paliano	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
58	Pontecorvo	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
59	Roccasecca	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
60	Sora	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
61	Supino	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
62	Veroli	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
63	Cisterna di Latina	Latina	Banco di Santo Spirito, Filiale
64	Cori	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
65	Fondi	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
66	Formia	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
67	Gaeta	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
68	Latina	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
69	Minturno Scauri	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
70	Ponza	Id.	Rispoli Enza, corrispondente
71	Priverno	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
72	Sezze	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
73	Terracina	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
74	Amatrice	Rieti	Banca Federale di Amatrice, corrispondente
75	Borbona	Id.	Banco di Santo Spirito, Recapito
76	Borgocollefegato	Id.	Banco di Santo Spirito, Recapito
77	Cittaducale	Id.	Banco di Santo Spirito, Recapito
78	Collevecchio	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
79	Fara Sabina	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
80	Leonessa	Id.	Banca Federale di Amatrice, Corrispondente
81	Magliano Sabina	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
82	Poggio Mirteto	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
83	Poggio Moiano	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
84	Rieti	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
85	Acquapendente	Viterbo	Banco di Santo Spirito, Filiale
86	Canino di Castro	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
87	Civitacastellana	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
88	Gallese Viterbo	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
89	Grotte di Castro	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
90	Ischia di Castro	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
91	Montalto di Castro	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
92	Montefiascone	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
93	Monteromano	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
94	Nepi	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
95	Orte	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
96	Ronciglione	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
97	Soriano	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
98	Tuscania	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
99	Valentano	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
100	Vetralla	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
101	Vignanello Viterbo	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale
102	Viterbo	Id.	Banco di Santo Spirito, Filiale

Roma, addì 20 febbraio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Presidente del Banco di Santo Spirito
GIOVANNI BATTISTA SACCHETTI

La presente convenzione è stata approvata con decreto del Ministro per le finanze n. 166375 in data 21 febbraio 1956, di cui si acclude copia conforme.

Il direttore capo divisione
COLARUSSO

Proroga della convenzione con il Banco di Sardegna (già Istituto di credito agrario per la Sardegna) per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Sardegna.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro dott. Giulio Andreotti, ed il Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari, rappresentato dal suo presidente, dott. Luigi Siotto si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito agrario per la Sardegna in data 19 ottobre 1949, approvata con la legge 6 marzo 1950, n. 154, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Sardegna dal 1° giugno 1950 al 31 dicembre 1950, e prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata con modificazioni per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954 approvata col decreto Ministeriale 18 marzo 1954, è rinnovata con il Banco di Sardegna, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Banco di Sardegna di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti provincie: Cagliari, Sassari e Nuoro.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

Il Banco di Sardegna accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con la osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

Il Banco di Sardegna continuerà a mantenere, a proprie spese, un Magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la propria sede centrale di Sassari ed un Magazzino ausiliario presso la sede di Cagliari, quali centri di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 750.000.000 la scorta di valori bollati di cui i Magazzini suddetti sono stati già dotati giusta ministeriale del 12 giugno 1954, n. 145133.

Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento delle vendite di valori bollati effettuate dal Banco.

Art. 5.

Il Banco assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui sopra all'art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori od in denaro al termine della durata della presente convenzione, o delle proroghe previste dal successivo articolo 16 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Sardegna a disporre della detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie di valori che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

Il Banco si obbliga a tenere fermo costantemente nei predetti Magazzini come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie dei valori bollati che saranno del pari determinati con apposito elenco firmato dalle parti contraenti.

Di tale scorta il detto Banco non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Banco si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze in ordine alla distribuzione dei valori bollati dalle medesime effettuate.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Sassari o di Cagliari o presso la Tesoreria regionale. All'ordinazione devono essere allegate le relative quietanze.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Banco si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, da ogni singola dipendenza o rappresentanza, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale di Sassari ed in quello ausiliario di Cagliari della dotazione di valori di cui sopra all'art. 4, come quelle del trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Foggia, fino alle stazioni ferroviarie di Sassari e di

Cagliari o a quelle Intendenze di finanza su ordinazione del Banco di Sardegna, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalle predette stazioni ferroviarie e Intendenze di finanza ai Magazzini centrale ed ausiliario predetti, come le spese di gestione di essi, le spese per la custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dai Magazzini centrale ed ausiliario sono, invece, a carico del Banco.

Art. 10.

Il Banco si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze, o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenere il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Banco si obbliga a tener presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione il Banco deve comunicare al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi di valori per ogni specie e taglio che debbono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco di Sardegna contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete al Banco la seguente provvigione:

lire 3,50 % fino ad un importo di L. 1200 milioni;
lire 0,30 % sull'importo eccedente i L. 1200 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Banco di Sardegna ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che il Banco deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il Banco, mensilmente con la osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze alle quali il Banco di Sardegna dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori, il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente autorizza l'Intendenza di finanza di Sassari ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Banco è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

Il Banco si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il Magazzino centrale ed ausiliario del Banco, sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione ad ogni controllo tanto presso i Magazzini centrale ed ausiliario come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il Banco di Sardegna a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni dal cessato Istituto di credito agrario della Sardegna e di quelli che esso ora si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di questa ultima convenzione il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso dal cessato Istituto di credito agrario per la Sardegna ed ammontante attualmente a L. 28.000.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4. L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto Banco.

Art. 15.

L'Amministrazione continuerà a consentire la cessione in uso gratuito al Banco di Sardegna degli armadi di sicurezza già in dotazione presso gli Uffici del registro della Sardegna, i quali, a seguito della cessazione del servizio di distribuzione dei valori bollati, si siano resi disponibili.

Alla scadenza della convenzione delle eventuali successive proroghe, il Banco dovrà restituire, in buone condizioni d'uso gli armadi stessi, o in mancanza, corrisponderne il valore ai prezzi correnti al momento della cessazione del servizio. La riconsegna dei suddetti armadi deve avvenire a cura e spese del Banco.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1956 ed ha durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 20 febbraio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Presidente del Banco di Sardegna
LUIGI SIOTTO

Registrato al n. 36407, volume n. 770, addì 5 marzo 1956, agli Atti privati ed esteri di Roma, esatte lire ventiduemilaquattrocentonovanta (22.490). — p. *Il direttore*: LOMAZZI

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze sulle quali il Banco di Sardegna si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze:

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Ales	Cagliari	Corso Umberto, 52
2	Cagliari	Id.	Via Torino, 15
3	Ghilarza	Id.	Via Carlo Alberto, 7
4	Iglesias	Id.	Via Garibaldi, 21
5	Oristano	Id.	Via Garibaldi, 22
6	Sanluri	Id.	Piazza Castello, 1
7	Mandas	Id.	Via Sant'Antonio, 1
8	Bosa	Nuoro	Via La Passeggiata, 4
9	Cuglieri	Id.	Via Umberto, 24
10	Isili	Id.	Via Costituzione, 6
11	Lanusei	Id.	Corso Vittorio Emanuele, 15
12	Macomer	Id.	Corso Umberto, 63
13	Nuoro	Id.	Corso Garibaldi, 70
14	Siniscola	Id.	Via Sassari, 61
15	Sorgono	Id.	Via Margherita, 10
16	Alghero	Sassari	Via Columbano, 18-c
17	Bono	Id.	Corso Angioi, 73
18	Nulvi	Id.	Corso Vittorio Emanuele, 12
19	Olbia	Id.	Via Porto Romano, 2
20	Ozieri	Id.	Via Umberto, 26
21	Pattada	Id.	Via Santa Sabina, 17
22	Sassari	Id.	Viale Umberto, 26
23	Tempio	Id.	Piazza Vittorio Emanuele, 3
24	Thiesi	Id.	Piazza Municipio, 1

Roma, addì 20 febbraio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Presidente del Banco di Sardegna
LUIGI SIOTTO

La presente convenzione è stata approvata con decreto del Ministro per le finanze n. 166375 in data 21 febbraio 1956, di cui si acclude copia conforme.

Il direttore capo divisione
COLARUSSO

Proroga della convenzione col Monte dei Paschi di Siena per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Toscana e nell'Umbria.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro dott. Giulio Andreotti e il Monte dei Paschi di Siena rappresentato dal suo direttore generale (provveditore) gr. uff. rag. Alfredo Benincore si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e il Monte dei Paschi di Siena in data 20 novembre 1940, approvata con regio decreto 23 dicembre 1940, n. 2025, con la quale fu affidato al detto Monte il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Toscana e nell'Umbria, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1943-31 dicembre 1944 con convenzione 22 dicembre 1942, approvata con regio decreto 29 marzo 1943, n. 255, prorogata tacitamente per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946, e sostituita, ad ogni effetto, a decorrere dal 1° gennaio 1946, per il biennio 1946-47, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 599, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950, con la convenzione 26 aprile 1950, approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955 con la convenzione del 17 marzo 1954 approvata col decreto Ministeriale 18 marzo 1954, è rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Monte dei Paschi di Siena di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Siena, Pisa, Perugia e Terni.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

Il Monte dei Paschi di Siena accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

Il Monte dei Paschi di Siena continuerà a mantenere in Siena, a proprie spese, un Magazzino compartimentale di valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 4500 milioni la scorta dei valori bollati di cui il Magazzino suddetto è stato già dotato giusta ministeriale 11 febbraio 1955, n. 166413. Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

Il Monte dei Paschi di Siena assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in danaro al termine della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 15, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Monte dei Paschi di Siena a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato, del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a tener fermo costantemente nel Magazzino compartimentale almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori il detto Monte non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Monte dei Paschi si obbliga di effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di Tesoreria provinciale di Siena o di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Firenze, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla

distribuzione dei valori, con l'indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori bollati di cui sopra, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Siena od a quella Intendenza di finanza su ordinazione del Monte dei Paschi, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Siena al Magazzino compartimentale dell'Istituto, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale sono, invece, a carico dell'Istituto.

Art. 10.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, sub agenzie, ecc.) nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Monte dei Paschi di Siena, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora il Monte dei Paschi di Siena intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a tener presso ciascuno centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione il Monte dei Paschi di Siena deve comunicare al Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi di valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di essi deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Monte dei Paschi di Siena contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati compete all'Istituto la seguente provvigione:

L. 2,40 % fino ad un importo di L. 8400 milioni;
L. 0,30 % sull'importo eccedente L. 8400 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Monte dei Paschi ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che il Monte dei Paschi di Siena deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali il Monte dei Paschi dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Siena ad emettere, entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Monte dei Paschi è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

Il Monte dei Paschi si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto sia presso gli organi di distribuzione.

Il Monte dei Paschi si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulle contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il Monte dei Paschi di Siena a garanzia dello esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, i depositi cauzionali già prestati in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di essi ed ammontanti attualmente a L. 150 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle aventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1956 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 20 febbraio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Direttore generale (Provveditore)
del Monte dei Paschi di Siena
ALFREDO BENINCORE

Registrato al n. 36401, *volume n.* 770, *addì* 5 *marzo* 1956, *agli Atti privati ed esteri di Roma, esatte lire ventiduemilaquattrocentonovanta* (22.490). — p. *Il direttore*: LOMAZZI

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze sulle quali il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a provvedere alla distribuzione di valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Aulla	Massa Carrara	Banca Toscana
2	Bagnone	Id.	Banca Toscana
3	Carrara	Id.	Via Loris Giorgi, 1-D
4	Fivizzano	Id.	Banca Toscana
5	Marina di Carrara	Id.	Banca Toscana
6	Massa	Id.	Piazza Aranci
7	Pontremoli	Id.	Piazza della Repubblica, 1-2/A
8	Villafranca Lunigiana	Id.	Banca Toscana
9	Arezzo	Arezzo	Corso Italia, 223
10	Bucine	Id.	Via Roma
11	Castiglione Fiorentino	Id.	Corso Italia, 23
12	Cortona	Id.	Via Nazionale, 42
13	Foiano della Chiana	Id.	Piazza Fra Benedetto, 19-21
14	Monte San Savino	Id.	Corso San Gallo, 99
15	Montevarchi	Id.	Via Roma, 54
16	Pieve San Stefano	Id.	Via del Garbo, 5
17	Ponte a Poppi	Id.	Via Roma, 83-85
18	Pratovecchio	Id.	Banca Toscana
19	San Giovanni Valdarno	Id.	Corso Italia, 153
20	Sansepolcro	Id.	Via G. Matteotti
21	Soci	Id.	Piazza Garibaldi, 34
22	Terranova Bracciolini	Id.	Via Roma, 115,117
23	Barberino di Mugello	Firenze	Banca Toscana
24	Borgo San Lorenzo	Id.	Piazza Garibaldi, 9
25	Campi Bisenzio	Id.	Banca Toscana
26	Carmignano	Id.	Banca Toscana
27	Castelfiorentino	Id.	Piazza Cavour, 8
28	Certaldo	Id.	Via XX Settembre, 1

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
29	Dicomano	Firenze	Piazza Buonamici, 61
30	Empoli	Id.	Via del Giglio, 12
31	Figline Valdarno	Id.	Piazza B. Bianchi, 1
32	Firenze	Id.	Via dei Pecori, 8
33	Firenze (Ag. Rifredi)	Id.	Piazza Dalmazia, 41r
34	Fucecchio	Id.	Corso Matteotti, 27
35	Greve in Chianti	Id.	Porta Santa Croce, 3
36	Pontassieve	Id.	Via L. Gori, 24
37	Prato	Id.	Via Ricasoli, 3
38	San Casciano Val di Pesa	Id.	Via Macchiavelli, 19
39	Sesto Fiorentino	Id.	Via Corsi Salviati, 4
40	Signa	Id.	Via Roma, 34
41	Vernio	Id.	Via Bologna, 98
42	Casteldelpiano	Grosseto	Piazza Garibaldi, 5
43	Castiglion della Pescaia	Id.	Via Capalbio, 67
44	Follonica	Id.	Via Roma, 73-75
45	Gavorrano	Id.	Via V. Veneto, 2
46	Grosseto	Id.	Piazzetta Monte Paschi, 4
47	Manciano	Id.	Rampa Trieste, 2
48	Massa Marittima	Id.	Via della Libertà, 35
49	Montieri	Id.	Via Roma, 21
50	Orbetello	Id.	Piazza Plebiscito
51	Pitigliano	Id.	Via Roma, 105
52	Porto Santo Stefano	Id.	Corso Umberto, 31
53	Roccalbegna	Id.	Piazza IV Novembre, 5
54	Roccastrada	Id.	Via Roma
55	Santa Fiora	Id.	Piazza Garibaldi, 23-24
56	Scansano	Id.	Banca Toscana
57	Castagneto Carducci	Livorno	Via V. Emanuele II, 4
58	Cecina	Id.	Corso G. Matteotti, 46
59	Collesalvetti	Id.	Piazza del Comune
60	Livorno	Id.	Via Cairoli, 9
61	Piombino	Id.	Corso Italia, 77
62	Portoferraio	Livorno	Via Garibaldi, 6
63	Rosignano Marittimo	Id.	Via A. Gramsci, 1
64	Venturina	Id.	Via Indipendenza, 16
65	Barga	Lucca	Via Celli Luigi, 4
66	Borgo a Mozzano	Id.	Banca Toscana
67	Camaiore	Id.	Via Garibaldi, 132-134
68	Castelnuovo Garfagnana	Id.	Via delle Fontane, 1
69	Fornoli (B. di Lucca)	Id.	Piazza B. Ricasoli, 2-4
70	Forte dei Marmi	Id.	Via G. Carducci, 1
71	*Gallicano Garfagnana*	Id.	Banca Toscana
72	Lucca	Id.	Piazza Bernardini, 4
73	Massarosa	Id.	Via Roma, 29
74	Pietrasanta	Id.	Via Mazzini, 4
75	Querceta	Id.	Via Aurelia, 9
76	Seravezza	Id.	Piazza Mazzini, 8
77	Viareggio	Id.	Via Garibaldi, 14
78	Bastia Umbra	Perugia	Viale IV Novembre, 2
79	Cascia	Id.	Corrispondente Banca Popolare di Spoleto
80	Castiglion del Lago	Id.	Via G. Matteotti, 1
81	Città della Pieve	Id.	Piazza Plebiscito, 1
82	Citta di Castello	Id.	Piazza Plebiscito, 1
83	Foligno	Id.	Via Cavour, 15-E
84	Gualdo Tadino	Id.	Cassa Risparmio di Perugia
85	Gubbio	Id.	Via Paoli, 6
86	Maggione	Id.	Via Valeri, 1
87	Marsciano	Id.	Via XX Settembre, 1
88	Norcia	Id.	Cammaresi Oddone, Ricevitoria P.T
89	Panicale	Id.	Via V. Ceppari, 8
90	Passignano sul Trasimeno	Id.	Via Trento e Trieste
91	Perugia	Id.	Via Baglioni, 6
92	Santa Maria *degli* Angeli	Id.	Via Assisi, 3

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
93	Spoleto	Perugia	Largo della Nazione, 1-2-3
94	Todi	Id.	Via Cavour. 55
95	Umbertide	Id.	Piazza Mazzini, 2
96	Bagni di Casciana	Pisa	Via G. Galilei
97	Calci	Id.	Via Roma, 20
98	Cascina	Id.	Via S. da Cascina
99	Lari	Id.	Banca Toscana
100	Navacchio	Id.	Via T Romagnola, 1211
101	Pèccioli	Id.	Banca Toscana
102	Pisa	Id.	Lungarno Pacinotti, 1
103	Pomarance	Id.	Via A. Gramsci, 2
104	Pontedera	Id.	Piazza S. Martino, 2
105	San Giuliano Terme	Id.	Via XX Settembre, 2
106	San Miniato	Id.	Piazzetta del Fondo, 7
107	San Romano	Id.	Via Nazionale, 33
108	Santa Croce sull'Arno	Id.	Banca Toscana
109	Volterra	Id.	Piazza della Dogana, 2
110	Borgo a Buggiano	Pistoia	Via Indipendenza, 35-A
111	Cutigliano	Id.	Piazza del Comune, 2
112	Lamporecchio	Id.	Piazza Berni, 13AB
113	Monsummano	Id.	Banca Toscana
114	Montecatini Terme	Id.	Viale G. Verdi, 8
115	Pescia	Id.	Piazza Mazzini, 39
116	Pistoia	Id.	Piazza del Duomo, 4
117	San Marcello Pistoiese	Id.	Banca Toscana
118	Abbadia San Salvatore	Siena	Viale Roma, 24
119	Asciano	Id.	Corso G. Matteotti, 21
120	Buonconvento	Id.	Piazza Matteotti
121	Chianciano	Id.	Via Dante, 95
122	Chiusi	Id.	Piazza XX Settembre, 5
123	Colle Val d'Elsa	Id.	Piazza Ornolfo di Cambio
124	Montalcino	Id.	Via G. Matteotti
125	Montepulciano	Id.	Via Roma, 6
126	Poggibonsi	Siena	Via della Repubblica, 18
127	Radicondoli	Id.	Via T. Gazzei, 8
128	Rapolano Terme	Id.	Piazza dei Monaci, 4
129	San Gimignano	Id.	Piazza del Duomo, 8
130	San Quirico d'Orcia	Id.	Via Roma, 39
131	Sarteano	Id.	Corso Garibaldi, 1-E
132	Siena	Id.	Piazza Salimbeni, 3
133	Sinalunga	Id.	Piazza Garibaldi, 6
134	Torrita	Id.	Via Adua, 2-A
135	Acquasparta	Terni	Piazza F Cesi, 1
136	Amelia	Id.	Corso della Repubblica, 30
137	Ficulle Stazione	Id.	Via G. Matteotti, 2
138	Narni	Id.	Banco Santo Spirito
139	Orvieto	Id.	Via Garibaldi, 18
140	Terni	Id.	Piazza del Popolo, 9-10

Roma, addì 20 febbraio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Direttore generale (Provveditore)
del Monte dei Paschi di Siena
ALFREDO BENINCORE

La presente convenzione è stata approvata con decreto del Ministro per le finanze n. 166875 in data 21 febbraio 1956, di cui si acclude copia conforme.

Il direttore capo divisione
COLARUSSO

Proroga della convenzione con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Liguria.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro dott. Giulio Andreotti e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, rappresentato dal suo presidente prof Paolo Ricaldone, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane in data 28 dicembre 1941, approvato col regio decreto 9 marzo 1942, n. 466, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Liguria per un biennio dal 1° gennaio 1942 al 31 dicembre 1943 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e successivamente prorogata, con modificazioni, per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 627, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950, approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022 e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955 con la convenzione 17 marzo 1954, approvata con il decreto Ministeriale del 18 marzo 1954, è rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti province. Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane continuerà a mantenere in Genova, presso la sede della Cassa di risparmio di Genova, in via Davide Chiossone n. 5, a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 2000 milioni la scorta dei valori bollati di cui è già dotato il Magazzino suddetto, come risulta da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o delle proroghe previste dal successivo art. 15, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto a disporre sulla detta dotazione per la distribuzione senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7

L'Istituto si obbliga a tener fermo costantemente nel Magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze, rappresentanze, consociate e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Genova o di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Genova un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con l'indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori di cui all'art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma, o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Genova od a quella Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferrovia-

ria o dall'Intendenza di finanza di Genova al Magazzino compartimentale dell'Istituto come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale sono invece a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.), nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto stesso la seguente provvigione:

L. 1,50 % fino ad un importo di L. 6 miliardi;

L. 0,30 % sull'importo eccedente i 6 miliardi.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto dichiara, fin d'ora, di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Genova, ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dei tre mesi precedenti dell'aggio scontato, salvo a procedere successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'Istituto si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè della resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità g nerale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, i depositi cauzionali già prestati in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di essi ed ammontanti attualmente a L. 70 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1956 e ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 20 febbraio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Presidente dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane
PAOLO RICALDONE

Registrato al n. 36403, *volume n.* 770, *addì* 5 *marzo* 1956, *agli Atti privati ed esteri di Roma, esatte lire ventiduemilaquattrocentonovanta* (22.490). — *p. Il direttore:* LOMAZZI

ALLEGATO A
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze nelle quali le Casse di risparmio di Genova, La Spezia e Savona si obbligano di provvedere alla distribuzione dei valori bollati.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Genova	Genova	Sede centrale, v. D. Chiossone, 5
2	Genova-Sampierdarena	Id.	Piazza V Veneto, 2 nero
3	Genova-Sestri	Id.	Via G. Donizetti, n. 8
4	Genova-Voltri	Id.	Via Don Giovanni Verità, 6r
5	Genova-Bolzaneto	Id.	Piazza G. Risnondo, 13r
6	Genova-Pontedecimo	Id.	Via D. Anfossi 21r
7	Genova Rivarolo	Id.	Via G. Iori, 179r
8	Genova-Pegli	Id.	Via Sabotino, 37r
9	Genova-Nervi	Id.	Via G. Oberdan, 131r
10	Genova-Valbisagno	Id.	Via Molassana, 67r
11	Recco	Id.	Via Roma
12	Santa Margherita Ligure	Id.	Via XXV Aprile, 1945
13	Chiavari	Id.	Via del Casaretto
14	Sestri Levante	Id.	Via Colombo, 10
15	Rapallo	Id.	Via Mazzini, 12
16	Busalla	Id.	Largo Italia, 5
17	Montoggio	Id.	Via Vittorio Veneto
18	Torriglia	Id.	Piazza Cavour
19	Campoligure	Id.	Piazza del Municipio
20	Arenzano	Id.	Viale Sauli Pallavicino
21	Rovegno	Id.	Piazza G. Marconi, 20
22	Ronco Scrivia	Id.	Corso Italia, 36
23	Cogoleto	Id.	Via Rati, 45
24	Camogli	Id.	Piazza Schiaffino, 2
25	Savona	Savona	Via Ambrogio Aonzo, 9
26	Altare	Id.	Via Roma, 18
27	Cairo Montenotte	Id.	Via Roma
28	Millesimo	Id.	Via Trento e Trieste
29	Vado Ligure	Savona	Via Aurelia, 120r
30	Albenga	Id.	Piazza del Popolo, 25
31	Alassio	Id.	Corso Dante, 75
32	Finale Ligure	Id.	Via Garibaldi, 2
33	Varazze	Id.	Piazza Dante Alighieri
34	Loano	Id.	Corso Roma
35	Pietra Ligure	Id	Piazza Martiri della Libertà
36	Imperia	Imperia	Via dello Statuto, 8
37	Sanremo	Id.	Corso Mombello, 8
38	Bordighera	Id.	Via Vittorio Emanuele, 112
39	Pieve di Teco	Id.	Piazza G. Brunengo
40	Taggia	Id.	Via Umberto
41	Ospedaletti	Id.	Via Vittorio Emanuele, 12
42	Arma di Taggia	Id.	Via C. Queirolo, 20
43	Ventimiglia	Id.	Corso della Repubblica, 6
44	La Spezia	La Spezia	Via Biassa
45	Sarzana	Id.	Via Bertoloni, 11
46	Lerici	Id.	Piazza Garibaldi, 14
47	Levanto	Id.	Via Mazzini
48	Piana Battolla	Id.	Piazza Roma
49	Brugnato	Id.	Piazza Bronzini
50	Sesta Godano	Id.	Via Roma
51	Varese Ligure	Id.	Via Umberto I, 1

Roma, addì 20 febbraio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Presidente
dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane
PAOLO RICALDONE

La presente convenzione è stata approvata con decreto del Ministro per le finanze n. 166375 in data 21 febbraio 1956, di cui si acclude copia conforme.

Il direttore capo divisione
COLARUSSO

Proroga della convenzione con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle Marche.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro, dott. Giulio Andreotti, e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente *pro-tempore* professore Paolo Ricaldone, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane in data 26 marzo 1953, approvata con il decreto Ministeriale 14 aprile 1953, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nelle Marche dal 14 aprile 1953 al 31 dicembre 1955, è rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione di valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti provincie: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcun valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con la osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane continuerà a mantenere, a proprie spese, un Magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la sede della Cassa di risparmio di Ancona quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in lire un miliardo la scorta di valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato giusta Ministeriale del 16 settembre 1953, n. 152616. Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui sopra all'art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori od in danaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 15 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto a disporre della detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie di valori che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tenere fermo costantemente nel predetto Magazzino come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie dei valori bollati che saranno del pari determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale scorta il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Ancona. Alla ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Ancona, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale di Ancona della dotazione di valori di cui sopra all'art. 4, come quello del trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalle Cartiere fino alla stazione ferroviaria di Ancona o a quella Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dalla Intendenza di finanza di Ancona al Magazzino centrale dell'Istituto predetto, come le spese di gestione di esso, le spese per la custodia o conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati, dal Magazzino centrale sono, invece, a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, subagenzie, ecc.), nonchè

di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra la Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze, o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso del Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi di valori per ogni specie e taglio che debbono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto la seguente provvigione:

lire 2,70 % fino ad un importo di L. 2.400 milioni;
lire 0,30 sull'importo eccedente L. 2.400 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente con la osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze alle quali l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Ancona ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'Istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il Magazzino centrale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino centrale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale delo Stato.

Art. 14.

L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la precedente convenzione e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alla precedente convenzione ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 40 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1956 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende successivamente rinnovata per un altro biennio.

Roma, addì 20 febbraio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane
PAOLO RICALDONE

Registrato al n. 36402, *volume n.* 770, *addì* 5 *marzo* 1956, *agli Atti privati ed esteri di Roma, esatte lire ventiduemilaquattrocentonovanta* (22.490). — p. *Il direttore*: LOMAZZI

ALLEGATO 4
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze sulle quali l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Ancona	Ancona	Cassa di risparmio di Ancona, piazza Roma, 25
2	Arcevia	Id.	Cassa di risparmio di Fabriano
3	Cupramontana	Id.	Cassa di risparmio di Fabriano
4	Fabriano	Id.	Cassa di risparmio di Fabriano, corso della Repubblica, 41
5	Jesi	Id.	Cassa di risparmio di Jesi, piazza Don Minzoni, 5
6	Loreto	Id.	Cassa di risparmio di Loreto piazza G. Leopardi, 1
7	Numana	Id.	Cassa di risparmio di Ancona, via G. Leopardi, 40
8	Osimo	Id.	Cassa di risparmio di Ancona, piazza Anton Maria Gallo
9	Senigallia	Id.	Cassa di risparmio di Jesi, corso 2 Giugno, 4
10	Sassoferrato	Id.	Cassa di risparmio di Fabriano, viale C. Battisti, 4
11	Amandola	Ascoli Piceno	Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, via Indipendenza, 73
12	Ascoli Piceno	Id.	Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, corso Mazzini, 190
13	Fermo	Id.	Cassa di risparmio di Fermo, via Ognissanti, 1
14	Montegiorgio	Id.	Cassa di risparmio di Macerata
15	Montegranaro	Id.	Cassa di risparmio di Fermo, corso Matteotti, 23
16	Offida	Id.	Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, piazza del Popolo, 5
17	Pedaso	Id.	Cassa di risparmio di Fermo, corso Mazzini
18	Porto San Giorgio	Ascoli Piceno	Cassa di risparmio di Fermo, corso Garibaldi, 43-*a*
19	Ripatransone	Id.	Cassa rurale artigiana di Ripatransone, corso V. Emanuele (corr.)
20	San Benedetto del Tronto	Id.	Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, corso Mazzini, 32
21	Sant'Elpidio	Id.	Cassa di risparmio di Fermo, corso Baceo, 25
22	Camerino	Macerata	Cassa di risparmio di Macerata, via Varino Favorino, 6
23	Cingoli	Id.	Cassa di risparmio di Macerata, corso Garibaldi, 3
24	Corridonia	Id.	Cassa di risparmio di Macerata, piazza del Popolo, 12
25	Macerata	Id.	Cassa di risparmio di Macerata, piazza Vittorio Veneto, 1
26	Matelica	Id.	Cassa di risparmio di Macerata, corso Vittorio Emanuele n. 43
27	Porto Civitanova	Id.	Cassa di risparmio di Macerata, corso Umberto I, 40
28	Recanati	Id.	Cassa di risparmio di Macerata, corso Persiani, 35
29	San Ginesio	Id.	Cassa di risparmio di Macerata, piazza Alberico Gentili, 19
30	San Severino	Id.	Cassa di risparmio di Macerata, via Cesare Battisti, 5
31	Tolentino	Id.	Cassa di risparmio di Macerata, via della Pace, 6
32	Cagli	Pesaro	Cassa di risparmio di Pesaro, piazza Matteotti, 21
33	Fano	Id.	Cassa di risparmio di Fano, palazzo Malatestiano, piazza XX Settembre, 1
34	Fermignano	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, via Roma
35	Fossombrone	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, corso Garibaldi, 64

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
36	Maceratafeltria	Pesaro	Banca popolare cooperativa di Maceratafeltria, corso A. Bardelli, 83 (corr.)
37	Novafeltria	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, via Garibaldi, 4
38	Pergola	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, corso Matteotti, 48
39	Pesaro	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, corso 11 Settembre, 22
40	Urbino	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, piazza Repubblica, 5

Roma, addì 20 febbraio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Presidente
dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane
PAOLO RICALDONE

La presente convenzione è stata approvata con decreto del Ministro per le finanze n. 166375 in data 21 febbraio 1956, di cui si acclude copia conforme.

Il direttore capo divisione
COLARUSSO

Proroga della convenzione con l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle Venezie.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro dott. Giulio Andreotti e l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, rappresentato dal suo presidente ing. dottor Francesco Ferruccio Smeraldi si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, in data 28 dicembre 1939, approvata col regio decreto 22 aprile 1940, n. 453, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nelle Venezie, rinnovata, con modificazioni, per un biennio 1° gennaio 1942-31 dicembre 1943, con convenzione 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 344, e prorogata tacitamente per il biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e, successivamente prorogata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946, approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 641, rinnovata con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950, approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954 approvata con il decreto Ministeriale 18 marzo 1954, è rinnovata con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle provincie seguenti: Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto federale accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto federale continuerà a mantenere in Venezia, a proprie spese, un Magazzino centrale compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 5.000 milioni la scorta di valori bollati di cui è già dotato il Magazzino suddetto giusta Ministeriale 24 maggio 1955, n. 171254, come risulta da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi dei valori bollati effettuati dall'Istituto federale.

Art. 5.

L'Istituto federale assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o delle proroghe previste dal successivo art. 15 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5 di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art 7.

L'Istituto federale si obbliga a tener fermo costantemente nel Magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto federale si obbliga di effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle Casse di risparmio federate, dai propri corrispondenti e rappresentanze in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Venezia. All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto federale si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Venezia, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola Cassa di risparmio o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori bollati di cui all'art 4, come pure le spese relative al trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Venezia od a quella Intendenza di finanza, su ordinazione dell'Istituto, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Venezia al Magazzino compartimentale stesso, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della detta dotazione, nonchè le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale, sono, invece, a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie Casse di risparmio sue partecipanti e filiali, agenzie, succursali, subagenzie delle dette Casse, nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenere il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto federale si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati di Roma, compete all'Istituto la seguente provvigione:

L. 2,10 per cento fino ad un importo di L. 13.200 milioni;

L. 0,30 per cento sull'importo eccedente L. 13.200 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto federale ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui all'art. 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti fra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto federale dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Venezia ad emettere entro i primi 5 giorni di ogni mese un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'Istituto federale si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto sia presso gli organi di distribuzione. L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale, come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze, appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, i depositi cauzionali già prestati in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di essi ed ammontanti attualmente a L. 167 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1956 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 20 febbraio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Presidente dell'Istituto
federale delle Casse di risparmio delle Venezie
FRANCESCO FERRUCCIO SMERALDI

Registrato al n. 36405, *volume n.* 770, *addì* 5 *marzo* 1956, *agli Atti privati ed esteri di Roma, esatte lire ventiduemilaquattrocentonovanta* (22.490). — p. *Il direttore*: LOMAZZI

ALLEGATO A
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze sulle quali l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle Casse di risparmio sue partecipanti, delle sue direzioni compartimentali o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Belluno	Belluno	Sede di Belluno della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Martiri, 41
2	Agordo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Garibaldi, 14
3	Auronzo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Roma, 3
4	Cortina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, corso Italia
5	Feltre	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, largo Castaldi
6	Pieve Cadore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Tiziano
7	S. Stefano Cadore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, Centro
8	Bolzano	Bolzano	Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, Centrale, via Museo, 56
9	Bressanone	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Bolzano (succursale), via Torre Bianca
10	Brunico	Id.	Sede della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Dante Alighieri
11	Caldaro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, Centro
12	Chiusa	Bolzano	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, Centro
13	Egna	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, Centro
14	Malles	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano
15	Merano	Id.	Sede della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, largo Mercato
16	Monguelfo	Id.	Esattoria consorziale di Brunico Collettoria di Monguelfo
17	Ortisei	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano
18	Silandro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano
19	Vipiteno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano
20	Gorizia	Gorizia	Cassa di risparmio di Gorizia, sede centrale
21	Cormons	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Gorizia, piazza Libertà, 2
22	Gradisca	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Gorizia, piazza Unità, 4
23	Grado	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trieste, corso V. Emanuele
24	Monfalcone	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trieste, via IX Giugno, 87
25	Padova	Padova	Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, corso Garibaldi
26	Camposampiero	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
27	Cittadella	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
28	Conselve	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
29	Este	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via Principe Umberto

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
30	Monselice	Padova	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
31	Montagnana	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
32	Piove di Sacco	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via Garibaldi
33	Rovigo	Rovigo	Sede della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
34	Adria	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
35	Badia Polesine	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
36	Castelmassa	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
37	Lendinara	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
38	Occhiobello	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
39	Trento	Trento	Sede centrale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
40	Arco	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
41	Borgo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
42	Cavalese	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
43	Cembra	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
44	Cles	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
45	Cusiano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
46	Fondo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
47	Levico	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
48	Malè	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
49	Mezzolombardo	Trento	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
50	Pergine	Id.	Ufficio esattoria, Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
51	Pieve Tesino	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
52	Pinzolo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
53	Primiero	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
54	Riva	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
55	Rovereto	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
56	Tione	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
57	Ponte Arche	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
58	Treviso	Treviso	Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, Sede centrale, piazza dei Signori
59	Asolo	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via Canova, 334
60	Castelfranco Veneto	Id.	Sede della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, corso XXVIII Aprile, 2
61	Conegliano	Id.	Sede della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, corso Mazzini, 12
62	Cornuda	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via Matteotti, 12
63	Crespano del Grappa	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via IV Novembre, 15
64	Follina	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana
65	Mogliano Veneto	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Duca d'Aosta, 1

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
66	Montebelluna	Treviso	Agenzia della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Garibaldi, 1
67	Motta Livenza	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via Bocca Palazzo, 1
68	Oderzo	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via Dante, 38
69	Pieve di Soligo	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Balbi Valier, 2
70	Roncade	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via Roma
71	Spresiano	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Luciano Rigo, 43
72	Valdobbiadene	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via Garibaldi, 2
73	Vittorio Veneto	Id.	Sede della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Luigi Porro, 3
74	Trieste	Trieste	Sede centrale della Cassa di risparmio di Trieste, via Genova, 9
75	Muggia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trieste, via Roma, 24
76	Udine	Udine	Sede centrale della Cassa di risparmio di Udine, via del Monte
77	Cervignano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine, via Sauro
78	Cividale	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine, piazza Diacono
79	Latisana	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine, via C. Battisti
80	Maniago	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine, via Roma
81	Pordenone	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine, via Mazzini
82	Sacile	Udine	Filiale della Cassa di risparmio di Udine, via Roma
83	San Daniele del Friuli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine
84	San Vito al Tagliamento	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine
85	Tolmezzo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine, via XX Settembre
86	Codroipo	Id.	Filiale della Banca del Friuli, piazza Garibaldi
87	Comeglians	Id.	Filiale della Banca del Friuli, Esattoria imposte dirette di Ovaro
88	Gemona	Id.	Filiale della Banca del Friuli, piazza Municipio
89	Moggio Udinese	Id.	Filiale della Banca del Friuli, piazza Municipio
90	Palmanova	Id.	Filiale della Banca del Friuli, Borgo Aquileia
91	Pontebba	Id.	Filiale della Banca del Friuli, via Roma
92	San Giorgio Nogaro	Id.	Filiale della Banca del Friuli, via Emilia
93	Spilimbergo	Id.	Filiale della Banca del Friuli, via Indipendenza
94	Tarcento	Id.	Filiale della Banca del Friuli, via Roma
95	Tarvisio	Id.	Filiale della Banca del Friuli, via Nazionale
96	Venezia	Venezia	Sede centrale della Cassa di risparmio di Venezia, Campo Manin
97	Chioggia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, corso del Popolo
98	Cavarzere	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia
99	Dolo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, corso Matteotti, 1
100	Mestre	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, piazzetta Matter

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
101	Mirano	Venezia	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, via G. Marconi
102	Portogruaro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, via Roma, 3
103	San Donà di Piave	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, corso Silvio Trentin
104	Verona	Verona	Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, Sede centrale, via Garibaldi, 1
105	Caprino	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza della Vittoria, 1
106	Cologna Veneta	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Nicola e Domenico Cardo
107	Isola della Scala	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Cavour, 5
108	Legnago	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Garibaldi, 15
109	Soave	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Mercato dei Grani, 1
110	Tregnago	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via V. Veneto
111	Villafranca	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, corso V. Emanuele, 196
112	Vicenza	Vicenza	Sede di Vicenza della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via C. Battisti, 10
113	Arzignano	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Marconi
114	Asiago	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Mazzini
115	Barbarano	Vicenza	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Roma
116	Bassano	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Monte Vecchio, n. 15
117	Lonigo	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Garibaldi, 28
118	Noventa Vicentina	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Roma, 3
119	Marostica	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Mazzini, 55
120	Schio	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Carducci, 14
121	Thiene	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Garibaldi, 26
122	Valdagno	Id.	Banca mutua popolare di Valdagno

Roma, addì 20 febbraio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Presidente
dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie
FRANCESCO FERRUCCIO SMERALDI

La presente convenzione è stata approvata con decreto del Ministro per le finanze n. 166375 in data 21 febbraio 1956, di cui si acclude copia conforme.

Il direttore capo divisione
COLARUSSO

Proroga della convenzione con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari dell'Emilia e della Romagna.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro dott. Giulio Andreotti e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, rappresentato dal suo presidente pro-tempore prof. Paolo Ricaldone, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane in data 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 465, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nell'Emilia e Romagna per un biennio dal 1° gennaio 1942 al 31 dicembre 1943 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e successivamente prorogata, con modificazioni, per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 634, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950, approvata con la legge 15 dicembre 1950, n. 1022 e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954, approvata col decreto Ministeriale del 18 marzo 1954, è rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti province: Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna e Forlì.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane continuerà a mantenere in Bologna presso la sede della Cassa di risparmio di Bologna, via Farini, 22, a proprie spese, un magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in lire 4 miliardi la scorta dei valori bollati di cui è già dotato il magazzino suddetto giusta ministeriale 13 gennaio 1955, n. 156842 come risulta da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o delle proroghe previste dal successivo art. 15, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto a disporre sulla detta dotazione per la distribuzione, senza l'obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo (salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5) di un ammontare di valori bollati, non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art 7.

L'Istituto si obbliga a tener fermo costantemente nel magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione. Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art 8.

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, in rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze, rappresentanze, consociate e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Bologna o di Roma. All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari di Bo-

logna, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori di cui all'art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma, o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Bologna od a quella Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dalla Intendenza di finanza di Bologna al Magazzino compartimentale stesso, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale, sono invece a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenere il preventivo assenso dal Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto stesso la seguente provvigione:

L. 2,10 % fino ad un importo di L. 9.600 milioni;
L. 0,30 % sull'importo eccedente L. 9.600 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto dichiara, fin d'ora, di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza la Intendenza di finanza di Bologna, ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dei tre mesi precedenti dell'aggio scontato, salvo a procedere successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'Istituto si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dovere istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare

entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, i depositi cauzionali già prestati in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di essi ed ammontanti attualmente a L. 140 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1956 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 20 febbraio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Presidente dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane
PAOLO RICALDONE

Registrato al n. 36404, volume n. 770, addì 5 marzo 1956, agli Atti privati ed esteri di Roma, esatte lire ventiduemilaquattrocentonovanta (22.490). — p. *Il direttore*: LOMAZZI

ALLEGATO A
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze sulle quali le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno della Regione emiliana si obbligano a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie sedi e dipendenze o di aziende di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Bologna	Bologna	Agenzia di città della Cassa di risparmio di Bologna, piazza Nettuno, 3-B
2	Bologna	Id.	Sede del Monte di credito su pegno di Bologna, via Indipendenza, 11
3	Baricella	Id.	Filiale del Monte di credito su pegno di Bologna, via Roma, 11-a
4	Bazzano	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio in Bologna, via G. Mazzini, 2-3
5	Budrio	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio in Bologna, via de' Gotti, 1
6	Castelmaggiore	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio in Bologna, via Galliera, 106
7	Castel San Pietro Emilia	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio in Bologna, piazza Garibaldi, 11
8	Castenaso	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio in Bologna, via Scipione Nasica, 82 (ang. Chiusa Vecchia, 1)
9	Castiglione de' Pepoli	Id.	Succursale della Cassa di risparmio in Bologna, via G. Pepoli, 2
10	Crevalcore	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio in Bologna, via Matteotti, 12
11	Imola	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Imola, via Cavour, 53
12	Loiano	Id.	Filiale del Monte di credito su pegno, Bologna, via Roma

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
13	Medicina	Bologna	Succursale della Cassa di risparmio in Bologna, via Libertà, 13
14	Molinella	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio in Bologna, *piazza del* Popolo, 2
15	Ozzano Emilia	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio in Bologna, via Emilia, 9
16	Porretta Terme	Id.	Succursale della Cassa di risparmio in Bologna, piazza Libertà, 21
17	San Giorgio di Piano	Id.	Succursale della Cassa di risparmio in Bologna, via Libertà, 33
18	San Giovanni in Persiceto	Id.	Succursale della Cassa di risparmio in Bologna, corso Italia, 27
19	San Pietro in Casale	Id.	Filiale del Monte di credito su pegno, Bologna, via V Veneto
20	Savigno	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio in Bologna, via Roma, 14
21	Vergato	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio in Bologna, via G. Marconi, 2
22	Zola Predosa	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio in Bologna, via Provinciale (Lavino 86)
23	Ferrara	Ferrara	Sede della Cassa di risparmio di Ferrara, corso Giovecca, n. 108
24	Argenta	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, via Roiti, 4
25	Bondeno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazza Garibaldi, 19-21
26	Cento	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Cento, corso del Guercino, 32
27	Codigoro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazza IV Novembre, 12
28	Comacchio	Ferrara	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazzetta Ugo Bassi, 30
29	Copparo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazza del Popolo, 29
30	Migliarino	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazza della Repubblica, 25
31	Portomaggiore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, corso Vittorio Emanuele, 11
32	Forlì	Forlì	Sezione di credito su pegno della Cassa dei risparmi di Forlì, via *Giorgina Saffi*, 2-A
33	Cattolica	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, via C. Mancini, 3
34	Cesena	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Cesena, corso Garibaldi, 19
35	Civitella di Romagna	Id.	Filiale della Cassa dei risparmi di Forlì, piazza Fratti, 3
36	Forlimpopoli	Id.	Filiale della Cassa dei risparmi di Forlì, via A. Saffi, 3
37	Meldola	Id.	*Filiale della Cassa* dei risparmi di Forlì, piazza V Emanuele, 4
38	Modigliana	Id.	Filiale della Cassa dei risparmi di Forlì, corso Garibaldi, 25
39	Morciano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, via XX Settembre
40	Rimini	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Rimini, piazza Ferrari, 8
41	Riccione	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, via Ceccarini, 20
42	Bellaria (fraz. di Rimini)	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, via P. Guidi, 7-c
43	Rocca San Casciano	Id.	Filiale della Cassa dei risparmi di Forlì, via IV Novembre
44	San Piero in Bagno	Id.	Filiale della Cassa dei risparmi di Forlì, via Garibaldi, 2

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
45	Santarcangelo di Romagna	Forlì	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, piazza Ganganelli, 10
46	Santa Sofia	Id.	Filiale della Cassa dei risparmi di Forlì, via G. Marconi, 2
47	Savignano sul Rubicone	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Cesena, corso Perticari, 27
48	Modena	Modena	Sezione pegni della Cassa di risparmio di Modena, via Rismondo, 44
49	Carpi	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Carpi, piazza Martiri, 3
50	Castelfranco Emilia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Modena, via Emilia, 33
51	Finale Emilia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Mirandola, piazza Garibaldi, 1
52	Mirandola	Id.	Uffici Monte pegni della Cassa di risparmio di Mirandola, Galleria del Popolo
53	Pavullo nel Frignano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Modena, piazza Montecuccoli, 1
54	San Felice sul Panaro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Mirandola, via Mazzini, 19
55	Sassuolo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Modena, via C. Battisti, 17
56	Vignola	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Vignola, viale Mazzini, 1
57	Parma	Parma	Sede della Cassa di risparmio di Parma, piazza Garibaldi, 9
58	Bardi	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Roma
59	Bedonia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, piazza C. Battisti
60	Borgo Val di Taro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Nazionale
61	Busseto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Roma, 119
62	Collecchio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Libertà, 1
63	Colorno	Parma	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Cavour, 99
64	Fidenza	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Gramsci, 41
65	Fontanellato	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Marconi, 8-10
66	Fornovo Taro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via XXIV Maggio
67	Langhirano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, piazza Garibaldi, 38
68	Salsomaggiore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, viale Romagnosi, 8
69	San Secondo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Garibaldi, 41
70	Sissa	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Matteotti, 17
71	Soragna	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Cavour, 19
72	Zibello	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Circonvallazione, 2-3
73	Piacenza	Piacenza	Sede della Cassa di risparmio di Piacenza, via C. Poggiali, 18
74	Agazzano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Piozzana
75	Bettola	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, piazza Cristoforo Colombo
76	Bobbio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via V. Emanuele
77	Carpaneto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, piazza Vittoria
78	Castel San Giovanni	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Matteotti
79	Cortemaggiore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Cavour
80	Fiorenzuola d'Arda	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Garibaldi

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
81	Lugagnano Val d'Arda	Piacenza	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, piazza Casali
82	Monticelli d'Ongina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Martiri della Libertà
83	Pianello Val Tidone	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Roma
84	Ponte dell'Olio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, piazza Grande
85	Ravenna	Ravenna	Sede della Cassa di risparmio di Ravenna, via A. Mariani, 11
86	Alfonsine	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, corso Matteotti, 17-c
87	Bagnacavallo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, piazza della Libertà, 6
88	Brisighella	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via Baccarini, 2
89	Conselice	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, corso Garibaldi
90	Faenza	Id.	Sede del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, corso Garibaldi, 1
91	Lavezzola	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via A. Costa, 20
92	Lugo	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Lugo, piazza Baracca
93	Massalombarda	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via V Veneto, 19
94	Russi	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via Farini, 19
95	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Sezione Pegni della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via F. Corridoni, 1-D
96	Boretto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via Saccani
97	Castelnuovo Monti	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, strada statale Cerreto
98	Correggio	Reggio Emilia	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, piazza Roma, 9
99	Guastalla	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via Conzaga, 92
100	Montecchio Emilia	Id.	Succursale della Banca agricola commerciale di Reggio Emilia, via A. Reverberi, 2-4
101	Novellara	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, piazza Unità d'Italia, 28
102	Rolo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via Roma, 40

Roma, addì 20 febbraio 1956.

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Presidente
dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane
PAOLO RICALDONE

La presente convenzione è stata approvata con decreto del Ministro per le finanze n. 166375 in data 21 febbraio 1956, di cui si acclude copia conforme.

Il direttore capo divisione
COLARUSSO

Proroga della convenzione con l'Istituto bancario San Paolo di Torino per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nel Piemonte.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro dott. Giulio Andreotti e l'Istituto bancario San Paolo di Torino, rappresentato dal suo presidente dottor rag. Antonio Dante Coda, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto bancario San Paolo di Torino in data 29 ottobre 1938, approvata con regio decreto 15 dicembre 1938, n. 1943, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Piemonte, e prorogata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1941-31 dicembre 1942, con la convenzione 21 novembre 1940, approvata con il regio decreto 23 dicembre 1940, n. 1962, e successivamente prorogata tacitamente per altri due bienni e cioè dal 1° gennaio 1943 al 31 dicembre 1944 e dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946, sostituita ad ogni effetto a decorrere dal 1° gennaio 1946, e per il biennio 1946-47, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 646, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950 approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954, approvata col decreto Ministeriale del 18 marzo 1954, è rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto bancario San Paolo di Torino di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle provincie seguenti: Torino, Cuneo, Vercelli, Alessandria, Novara, Asti e Aosta.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino continuerà a mantenere in Torino, a proprie spese, un Magazzino compartimentale di valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 3.500 milioni la scorta di valori bollati di cui il Magazzino suddetto è stato già dotato. La dotazione complessiva dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento delle vendite di valori bollati effettuate dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o delle proroghe previste dal successivo art. 15 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto bancario San Paolo a disporre, sulla detta dotazione per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tener fermo costantemente nel Magazzino compartimentale come scorta almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga di effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma o di Torino.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Torino, un prospetto indicante globalmente l'ammon-

tare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento del Magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione dei valori bollati di cui all'art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dallo Istituto Poligrafico dello Stato e dalla Cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Torino od a quella Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto bancario San Paolo, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Torino al Magazzino compartimentale dell'Istituto come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e la conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale sono a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub agenzie, ecc.) nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze e dell'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenere il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dalla entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto bancario San Paolo di Torino contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati compete all'Istituto la seguente provvigione:

L. 1,50 % fino ad un importo di L. 13.200 milioni;
L. 0,30 % sull'importo eccedente L. 13.200 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto bancario San Paolo ed alle sue dipendenze rappresentanze o Istituti di credito corrispondenti per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che l'Istituto bancario San Paolo deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti fra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto bancario San Paolo dichiara fin da ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Torino ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto bancario San Paolo è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'Istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, la contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite di valori, sia presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, i depositi cauzionali già prestati in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di essi ed ammontanti attualmente a L. 105 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 %, intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1956, ed ha la durata di anni due. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 20 febbraio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il presidente
dell'Istituto bancario San Paolo di Torino
ANTONIO DANTE CODA

Registrato al n. 36406, volume n. 770, addì 5 marzo 1956, agli Atti privati ed esteri di Roma, esatte lire ventiduemilaquattrocentonovanta (22.490). — Il direttore: LOMAZZI

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze sulle quali l'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Alessandria	Alessandria	Corso Roma, 5, angolo via Piacenza
2	Acqui	Id.	Corso Italia, 4
3	Casale Monferrato	Id.	Via Magnocavallo, 23
4	Murisengo	Id.	Banca popolare di Novara
5	Novi Ligure	Id.	Corso Marenco, 2
6	Occimiano	Id.	Banca Popolare di Novara
7	Ovada	Id.	Via San Paolo della Croce, 10
8	Sale di Tortona	Id.	Via Montebello, 2
9	Ticineto Po	Id.	Via G. Matteotti, 1
10	Tortona	Id.	Piazza Duomo, 10-11
11	Valenza Po	Id.	Corso Garibaldi, 10, angolo vicolo del Pero
12	Vignale Monferrato	Id.	Via Mazzucco Biagio, 5
13	Aosta	Aosta	Piazzale E. Chanoux, 30
14	Châtillon	Id.	Cassa di risparmio di Torino
15	Donnas	Id.	Via Roma, 53
16	Asti	Asti	Via Cesare Battisti, 3
17	Canelli	Id.	Via Torino, 17
18	Castagnole Monferrato	Id.	Via Roma, 18
19	Castigliole d'Asti	Id.	Via Roma, 7
20	Mombercelli	Id.	Via E. Ravazza, 4, angolo via Lebbualò
21	Moncalvo	Id.	Piazza Carlo Alberto, 6
22	Montafia	Id.	Piazza Camillo Riccio, 5
23	Montegrosso d'Asti	Id.	Via XX Settembre, 17
24	Montiglio	Id.	Banca popolare di Novara
25	Nizza Monferrato	Id.	Via Santa Giulia, 5

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
26	San Damiano d'Asti	Asti	Via Roma, 18, angolo via Silvio Pellico
27	Villafranca d'Asti	Id.	Via Roma, 62
28	Villanova di Asti	Id.	Via Roma, 27
29	Cuneo	Cuneo	Via Roma, 21
30	Alba	Id.	Piazza Savona, 1
31	Barge	Id.	Banca popolare di Novara
32	Borgo San Dalmazzo	Id.	Banca popolare di Novara
33	Brà	Id.	Via V. Emanuele II, n. 241
34	Carrù	Id.	Piazza F. Gallo, 5
35	Ceva	Id.	Piazza V. Emanuele II, n. 36
36	Cortemilia	Id.	Banca popolare di Novara
37	Demonte	Id.	Banca popolare di Novara
38	Dogliani	Id.	Piazza Carlo Alberto, 30
39	Dronero	Id.	Banca popolare di Novara
40	Fossano	Id.	Via Garibaldi, 2
41	Garessio	Id.	Cassa di risparmio, Torino
42	Mondovì	Id.	Corso Statuto, 29
43	Ormea	Id.	Cassa di risparmio, Torino
44	Racconigi	Id.	Banca popolare di Novara
45	Saluzzo	Id.	Corso Italia, 56
46	Savigliano	Id.	Piazza Santorre di Santarosa, nn. 67, 68
47	Sommariva Bosco	Id.	Via Cavour, 11
48	Venasca	Id.	Cassa di risparmio, Torino
49	Novara	Novara	Via Cannobio, 6
50	Arona	Id.	Banca popolare di Novara
51	Baveno	Id.	Banca popolare di Novara
52	Bellinzago Novarese	Id.	Banca popolare di Novara
53	Borgomanero	Id.	Banca popolare di Novara
54	Borgoticino	Id.	Banca popolare di Novara
55	Cannobio	Id.	Banca popolare di Novara
56	Domodossola	Id.	Banca popolare di Novara

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
57	Ghemme	Novara	Banca popolare di Novara
58	Gozzano	Id.	Banca popolare di Novara
59	Gravellona Toce	Id.	Banca popolare di Novara
60	Grignasco	Id.	Banca popolare di Novara
61	Intra	Id.	Banca popolare di Novara
62	Oleggio	Id.	Banca popolare di Novara
63	Omegna	Id.	Banca popolare di Novara
64	Ornavasso	Id.	Banca popolare di Novara
65	Orta San Giulio	Id.	Banca popolare di Novara
66	Pallanza	Id.	Banca popolare di Novara
67	Romagnano Sesia	Id.	Banca popolare di Novara
68	Santa Maria Maggiore	Id.	Banca popolare di Novara
69	Stresa Borromeo	Id.	Banca popolare di Novara
70	Varallo Pombia	Id.	Banca popolare di Novara
71	Varzo	Id.	Banca popolare di Novara
72	Vogogna	Id.	Banca popolare di Novara
73	Torino Distr. Centr.	Torino	Via Barbaroux, 19
74	Torino, Agenzia città 6	Id.	Via Nizza, 50
75	Avigliana	Id.	Stradale di Susa, 48
76	Bardonecchia	Id.	Via Medail, 65
77	Caluso	Id.	Piazza Ubertini, 5
78	Carignano	Id.	Via Trento, 11
79	Carmagnola	Id.	Piazza Garavella, 5
80	Castellamonte	Id.	Via Costantino Nigra, 3
81	Cavour	Id.	Cassa di risparmio, Torino
82	Cesana Torinese	Id.	Via Roma, 26
83	Chieri	Id.	Via V. Emanuele II, n. 33-b
84	Chivasso	Id.	Via Torino, 62
85	Cirié	Id.	Via S. Ciriaco, 23
86	Cuorgnè	Id.	Piazza Morgando, angolo via Milite Ignoto
87	Forno Canavese	Id.	Via Roma, 6

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
88	Giaveno	Torino	Piazza San Lorenzo, 6
89	Ivrea	Id.	Via Palestro, 8
90	Lanzo Torinese	Id.	Via Roma, 6
91	Moncalieri	Id.	Via S. Martino, 34
92	Orbassano	Id.	Piazza Municipio, 2-*a*
93	Perosa Argentina	Id.	Via Roma, 31
94	Pinerolo	Id.	Via Trieste, 5
95	Poirino	Id.	Via Indipendenza, 15
96	Pont Canavese	Id.	Via De Stefanis, 8
97	Rivarolo Canavese	Id.	Corso Torino, 28-*b*
98	Rivara Canavese	Id.	Banca popolare di Novara
99	Rivoli	Id.	Piazza Martiri della Libertà, nn. 8-10-12
100	Susa	Id.	Via Palazzo di Città, 10
101	Torre Pellice	Id.	Cassa di risparmio, Torino
102	Ulzio	Id.	Cassa di risparmio, Torino
103	Venaria	Id.	Via Andrea Mensa, 110-112
104	Vico Canavese	Id.	Via Novareglia, 3
105	Vigone	Id.	Banca Torinese Balbis & Guglielmone
106	Villar Perosa	Id.	Viale G. Agnelli, 9
107	Viù	Id.	Piazza Vittorio Veneto, 9
108	Vercelli	Vercelli	Piazza E. Zumaglini
109	Andorno Micca	Id.	Banca popolare di Novara
110	Biella	Id.	Via G. Marconi, 9-*a*
111	Borgosesia	Id.	Via Gian Battista della Bianca, 6
112	Caresana	Id.	Corso Italia, 32
113	Cigliano	Id.	Corso Umberto I, nn. 46 48
114	Cossato	Vercelli	Cassa di risparmio di Biella
115	Crescentino	Id.	Corso Roma, 55
116	Gattinara	Id.	Corso Valesia, 6
117	Livorno Ferraris	Id.	Via Leone Giordano, 7
118	San Germano Vercellese	Id.	Piazza Mazzini, 15
119	Santhià	Id.	Corso Nuova Italia, 66-*a*
120	Trino Vercellese	Id.	Corso Italia, 53-*b*
121	Vallemosso	Id.	Via Roma, 23
122	Varallo Sesia	Id.	Via Umberto I, 31

Roma, addì 20 febbraio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Presidente dell'Istituto bancario San Paolo di Torino
ANTONIO DANTE CODA

La presente convenzione è stata approvata con decreto del Ministro per le finanze n. 166375 in data 21 febbraio 1956, di cui si acclude copia conforme.

Il direttore capo divisione
COLARUSSO

Proroga della convenzione con la Cassa di risparmio delle Province Lombarde e con la Banca popolare di Milano per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Lombardia.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro dott. Giulio Andreotti e la Cassa di risparmio delle Province Lombarde rappresentata dal suo vice direttore generale rag. Edoardo Rossotti e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a r. l., rappresentata dal suo vice direttore generale dott. Nicola Carbone, entrambi al presente atto autorizzati come da deleghe allegate sub. *B* e *C.*, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze la Cassa di risparmio delle Province Lombarde e la Banca popolare di Milano in data 7 novembre 1940, approvata con regio decreto 23 dicembre 1940, n. 2026, con la quale fu affidato ai detti Istituti il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Lombardia per il biennio 1° gennaio 1941-31 dicembre 1942, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1943-31 dicembre 1944 con convenzione 22 dicembre 1942, approvata con regio decreto 29 marzo 1943, n. 254, prorogata tacitamente per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946 e sostituita ad ogni effetto a decorrere dal 1° gennaio 1946 per il biennio 1946-47, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 601, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950 approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione del 17 marzo 1954 approvata con il decreto Ministeriale 18 marzo 1954, è rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente alla Cassa di risparmio delle Province Lombarde ed alla Banca popolare di Milano, Società cooperativa a r. l. di continuare ad effettuare, in comunione, con responsabilità solidale ad ogni effetto, fra i due Istituti, il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del registro.

Art 3.

La Cassa di risparmio delle Province Lombarde e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a r. l., accettano di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbligano di eseguirlo con la osservanza delle norme contenute nella presente convenzione, rendendosene solidalmente responsabili.

Art. 4.

La Cassa di risparmio delle Province Lombarde e la Banca popolare suddetta continueranno a mantenere in Milano, a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 10.000 milioni la scorta dei valori bollati di cui il Magazzino suddetto è stato già dotato giusta ministeriale 21 dicembre 1955, n. 179442.

La dotazione complessiva dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi dei valori bollati effettuati dagli Istituti.

Art. 5.

La Cassa di risparmio delle Province Lombarde e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a r. l. assumono in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rendono responsabili solidalmente, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro, al termine della presente convenzione o delle proroghe previste dal successivo art. 15 ed anche prima dell'atto dell'eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza la Cassa di risparmio delle Province Lombarde e la Banca popolare di Milano a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4 giusta i vari tagli e specie che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

La Cassa di risparmio delle Province Lombarde e la Banca popolare di Milano si obbligano a tenere fermo costantemente nel Magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori i detti Istituti non potranno disporre se non previa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 16 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze, rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante

versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Milano. Alla ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto la Cassa di risparmio e la suddetta Banca si obbligano a trametter entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Milano un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza, rappresentanza e dai corrispondenti, che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale degli Istituti della dotazione dei valori bollati di cui all'art. 4 come quello di trasporto dei valori bollati, degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Milano od a quella Intendenza di finanza su ordinazione della Cassa di risparmio delle Province Lombarde e della Banca popolare di Milano sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Milano al Magazzino compartimentale degli Istituti, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale, sono invece a carico degli Istituti.

Art. 10.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè gli istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze, la Cassa di risparmio e la Banca, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora la Cassa di risparmio e la Banca intendano spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione dovranno ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione, la Cassa di risparmio e la Banca devono comunicare al Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente. E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio, che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dalla Cassa di risparmio delle Province Lombarde e dalla Banca popolare di Milano contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati compete agli Istituti la seguente provvigione:

L. 1 % fino ad un importo di L. 30 miliardi;

L. 0,30 sull'importo eccedente i 30 miliardi.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spettano alla Cassa di risparmio delle Province Lombarde e alla Banca popolare di Milano ed alle loro dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che la Cassa di risparmio e la Banca devono consentire, a loro volta, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli Istituti, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali i due Istituti precitati dichiarano fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Milano ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che i due Istituti anzidetti sono tenuti a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esse affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il Magazzino compartimentale degli Istituti, sia presso gli organi di distribuzione.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio, ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale, come presso gli Uffici periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli

affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

La Cassa di risparmio delle Province Lombarde e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a r. l., a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che essi si assumono con la presente, si obbligano di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'utlima convenzione, i depositi cauzionali già prestati, in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di essi, ed ammontanti attualmente a L. 352 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati agli Istituti.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1956 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 20 febbraio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

per la Cassa di risparmio delle Province Lombarde
EDOARDO ROSSOTTI

per la Banca popolare di Milano
NICOLA CARBONE

Registrato al n. 36409, volume n. 770, addì 5 marzo 1956, agli Atti privati ed esteri di Roma, esatte lire quarantaquattromilanovecentosettanta (44.970). — p. *Il direttore*: LOMAZZI

ALLEGATO A
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze sulle quali la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca Popolare di Milano provvedono alla distribuzione di valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Almenno San Salvatore	Bergamo	Cassa di risparmio, piazza San Salvatore, 6
2	Alzano Lombardo	Id.	Cassa di risparmio, piazza Vittorio Emanuele II, 8-D
3	Bergamo	Id.	Cassa di risparmio, via dei Partigiani, 2, 4, 6
4	Caprino Bergamasco	Id.	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi, 5
5	Caravaggio	Id.	Cassa di risparmio, via Prata, 1
6	Clusone	Id.	Cassa di risparmio, via Matteotti, 8
7	Gandino	Id.	Cassa di risparmio, via Castello, 2
8	Gazzaniga	Id.	Banca popolare di Bergamo, via G. Marconi, 5
9	Lovere	Id.	Cassa di risparmio, piazza XIII Martiri, 5
10	Martinengo	Id.	Cassa di risparmio, via Allegreni, 3
11	Ponte San Pietro	Id.	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 14
12	Romano di Lombardia	Id.	Cassa di risparmio, via Rubini, angolo via Roma
13	San Giovanni Bianco	Id.	Cassa di risparmio, piazza Zilioni, 51
14	San Martino dei Calvi	Id.	Cassa di risparmio, via B. Belotti, 13
15	Sarnico	Id.	Cassa di risparmio, piazza XX Settembre, 1
16	Trescore Balneario	Id.	Cassa di risparmio, via Locatelli, 9

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
17	Treviglio	Bergamo	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi, 4
18	Verdello	Id.	Cassa di risparmio, piazza Mons. Grassi
19	Zogno	Id.	Cassa di risparmio, piazza Italia, 3
20	Breno	Brescia	Banca San Paolo, via G. Mazzini, 72
21	Brescia	Id.	Banca San Paolo, corso Martiri Libertà, 13
22	Brescia	Id.	Cassa di risparmio, corso Cavour, 4
23	Chiari	Id.	Cassa di risparmio, via XXVI Aprile, 40, 42
24	Darfo	Id.	Cassa di risparmio, corso Lepetit, 34-36
25	Desenzano del Garda	Id.	Cassa di risparmio, via Porto Vecchio, 1-3
26	Edolo	Id.	Banca Val Canonica, via Porro, 14-16
27	Gardone Val Trompia	Id.	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi, 51
28	Iseo	Id.	Cassa di risparmio, via della Quadra, 3-5
29	Lonato	Id.	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 71
30	Montichiari	Id.	Cassa di risparmio, via Umberto I, 26
31	Orzinuovi	Id.	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi, 16
32	Palazzolo sull'Oglio	Id.	Cassa di risparmio, piazza Zamara, 8
33	Pisogne	Id.	Cassa di risparmio, piazza della Vittoria, 1
34	Rovato	Id.	Cassa di risparmio, corso Bonomelli, 103
35	Salò	Id.	Cassa di risparmio, piazza V. Emanuele, 185
36	Verolanuova	Id.	Cassa di risparmio, via Zanardelli
37	Vestone	Brescia	Banca San Paolo, via G. Perlasca, 2-C
38	Vobarno	Id.	Cassa di risparmio, via De Zoboli, 51
39	Appiano Gentile	Como	Cassa di risparmio, via della Libertà, 1
40	Asso	Id.	Cassa di risparmio, via E. Romagnoli, 4
41	Barzanò	Id.	Banca popolare di Lecco- piazza Besana
42	Bellano	Id.	Cassa di risparmio, via A. Manzoni, 2
43	Bellagio	Id.	Banca popolare di Lecco, piazza Mazzini, 6
44	Brivio	Id.	Cassa di risparmio, via Vittorio Emanuele
45	Cantù	Id.	Cassa di risparmio, via Roma, 6
46	Castiglione Intelvi	Id.	Cassa di risparmio, piazza La Torre, 5
47	Cermenate	Id.	Cassa di risparmio, piazza XX Settembre
48	Cernobbio	Id.	Cassa di risparmio, via Regina, 33
49	Como	Id.	Cassa di risparmio, via 5 Giornate, 13
50	Costamasnaga	Id.	Banca popolare di Lecco, via XXV Aprile, 6
51	Erba Incino	Id.	Cassa di risparmio, corso XXV Aprile, angolo viale Magni
52	Introbbio	Id.	Banca popolare di Lecco, viale della Vittoria
53	Gravedona	Id.	Banca popolare di Lecco, viale Stampa, 1
54	Lecco	Id.	Banca popolare di Lecco, piazza Garibaldi, 2
55	Lecco	Id.	Cassa di risparmio, via C. Cattaneo, 2
56	Mandello Lario	Id.	Cassa di risparmio, via Risorgimento, 14 (frazione Tonzanico)

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
57	Mariano Comense	Como	Cassa di risparmio, piazza Roma, 32-34
58	Menaggio	Id.	Cassa di risparmio, via Mazzini, 1
59	Merate	Id.	Cassa di risparmio, via Risorgimento, 1
60	Missaglia	Id.	Cassa di risparmio, piazza della Libertà, 4
61	Oggiono	Id.	Cassa di risparmio, via 1° Maggio, 33
62	Olgiate Comasco	Id.	Cassa di risparmio, via Roma, 12
63	Olginate	Id.	Cassa di risparmio, via Radaelli, 21-D
64	Porlezza	Id.	Cassa di risparmio, via Colombaio, 19
65	Casalmaggiore	Cremona	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi, 13
66	Castelleone	Id.	Cassa di risparmio, via Roma, 6
67	Crema	Id.	Cassa di risparmio, via Battisti, 4-6
68	Cremona	Id.	Cassa di risparmio, via Matteotti, 15
69	Isola Dovarese	Id.	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 1
70	Piadena	Id.	Banca popolare di Cremona, via della Libertà, 34
71	Ostiano	Id.	Cassa di risparmio, corso Garibaldi, 27
72	Pizzighettone	Id.	Banca popolare di Cremona, via Garibaldi, 9
73	Robecco d'Oglio	Id.	Cassa di risparmio, via De Amicis, 1
74	Soncino	Id.	Cassa di risparmio, via Tinelli, 13
75	Soresina	Id.	Cassa di risparmio, via Marconi, 2
76	Asola	Mantova	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 12
77	Bozzolo	Mantova	Cassa di risparmio, piazza Mazzini, 7
78	Castiglione Stiviere	Id.	Cassa di risparmio, via Pretorio, 17
79	Mantova	Id.	Cassa di risparmio, via Matteotti, 1
80	Ostiglia	Id.	Banca Agricola di Mantova, piazza Cornelio, 8
81	Pegognaga	Id.	Cassa di risparmio, piazza Vittorio Veneto, 4
82	Sermide	Id.	Cassa di risparmio, via Cavicchini, 3
83	Revere	Id.	Banca Agricola di Mantova, via Umberto I, 8
84	Suzzara	Id.	Banca Agricola di Mantova, via Roma, 3
85	Viadana	Id.	Cassa di risparmio, piazza Matteotti, 2
86	Abbiategrasso	Milano	Cassa di risparmio, piazza 5 Giornate, 4
87	Arluno	Id.	Cassa di risparmio, via Roma, 2
88	Besana Brianza	Id.	Cassa di risparmio, via Viarana, 1
89	Binasco	Id.	Cassa di risparmio, via Don Albertario, 11-13
90	Bollate	Id.	Cassa di risparmio, via G. Matteotti, 22
91	Carate Brianza	Id.	Cassa di risparmio, via Libertà
92	Casalpusterlengo	Id.	Cassa di risparmio, piazza del popolo, angolo via Libertà
93	Cassano d'Adda	Id.	Cassa di risparmio, via Vittorio Veneto, 14
94	Castano Primo	Id.	Cassa di risparmio, via Santo Antonio, 2
95	Cernusco sul Naviglio	Id.	Cassa di risparmio, via Uboldo, 14
96	Codogno	Id.	Cassa di risparmio, via Vittorio Emanuele, 25,27

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
97	Corsico	Milano	Cassa di risparmio, corso Cavour, 17
98	Cuggiono	Id.	Cassa di risparmio, piazza Berra, 3
99	Desio	Id.	Cassa di risparmio, piazza Conciliazione, 2
100	Gorgonzola	Id.	Cassa di risparmio, piazza Cesare Battisti, 1
101	Legnano	Id.	Cassa di risparmio, piazza IV Novembre, 5
102	Legnano	Id.	Banca di Legnano, via Franco Tosi, 2
103	Lissone	Id.	Cassa di risparmio, via SS. Pietro e Paolo, 13
104	Lodi	Id.	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 23
105	Magenta	Id.	Cassa di Risparmio, via Roma, 41
106	Meda	Id.	Banca popolare di Milàno, piazza Municipio, 1
107	Melegnano	Id.	Cassa di risparmio, via Roma, 13
108	Melzo	Id.	Cassa di risparmio, via F Bianchi, 5-7
109	Milano	Id.	Cassa di risparmio, succursale, viale San Michele del Carso, 4
110	Milano	Id.	Cassa di risparmio, corso di Porta Romana, 78
111	Milano	Id.	Cassa di risparmio, succursale, corso XXII Marzo, 29
112	Milano	Id.	Cassa di risparmio, succursale, via Urbano III, 3
113	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, Sede centrale, piazza Meda, 4
114	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, (Agenzia), via C. Farini, 1
115	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, (Agenzia); corso Buenos Ayres,. 36
116	Milano	Milano	Banca popolare di Milano, (Agenzia), corso Plebisciti, 19
117	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, (Agenzia), piazzale Loreto, 2
118	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, (Agenzia), corso Garibaldi, 73
119	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, (Agenzia), corso Sempione, 61
120	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, (Agenzia), viale Piave, 28
121	Monza	Id.	Banca popolare di Milano, via Zucchi, 36
122	Paderno Dugnano	Id.	Cassa di risparmio via Roma, 4
123	Parabiago	Id.	Cassa di risparmio, via San Michele, 14
124	Rho	Id.	Cassa di risparmio, via Dè Amicis, 1
125	Sant'Angelo Lodigiano	Id.	Cassa di risparmio, piazza Vittorio Veneto, 13
126	Seregno	Id.	Banca popolare di Milano, piazza Vittorio Veneto, 3
127	Sesto San Giovanni	Id.	Cassa di risparmio, piazza IV Novembre, 25
128	Seveso	Id.	Cassa di risparmio, corso Marconi, 35
129	Vaprio d'Adda	Id.	Cassa di risparmio, via XXV Aprile, 30
130	Vimercate	Id.	Cassa di risparmio, via De Castillia, 6
131	Belgioioso	Pavia	Cassa di risparmio, piazza Vittorio Veneto, 15
132	Broni	Id.	Cassa di risparmio, via Emilia, 129
133	Casorate Primo	Id.	Cassa di risparmio, via Santo Agostino, 10
134	Casteggio	Id.	Cassa di risparmio, viale Stazione, 12
135	Chignolo Po	Id.	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 137-139

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
136	Dorno	Milano	Cassa di risparmio, piazza G. Bonaccosa, 12
137	Garlasco	Id.	Cassa di risparmio, via Roma, 29
138	Mede Lomellina	Id.	Cassa di risparmio, via Dante, 4
139	Mortara	Id.	Cassa di risparmio, via Cavour, 10
140	Pavia	Id.	Cassa di risparmio, via Varese, 3-5
141	Robbio Lomellina	Id.	Cassa di risparmio, via Marconi, 11
142	S. Nazzaro de' Burgondi	Id.	Cassa di risparmio, via A. Saffi, 21
143	Stradella	Id.	Cassa di risparmio, via Palestro, 6
144	Varzi	Id.	Cassa di risparmio, via Luigi Mazza, 6
145	Vigevano	Id.	Banca popolare di Vigevano, via Dante, 19
146	Voghera	Id.	Cassa di risparmio, via Plana, 16
147	Bormio	Sondrio	Cassa di risparmio via Roma, 158
148	Chiavenna	Id.	Cassa di risparmio, via Carlo Pedretti, 17
149	Morbegno	Id.	Cassa di risparmio, via Tommaso, Nani, 2
150	Sondrio	Id.	Cassa di risparmio, via Piazzi, 2-4
151	Tirano	Id.	Cassa di risparmio, viale G. B. Marinoni, 2
152	Angera	Varese	Cassa di risparmio, piazza Parrocchiale, 10
153	Arcisate	Id.	Cassa di risparmio, viale Roma, 1
154	Busto Arsizio	Id.	Banca popolare di Milano, piazza Garibaldi, 5
155	Fagnano Olona	Id.	Cassa di risparmio, via G. Verdi, angolo via Manzoni, 6
156	Gallarate	Varese	Banca popolare di Milano, via G. Verdi, 8
157	Gavirate	Id.	Cassa di risparmio, via F. Cavallotti, 6
158	Laveno Mombello	Id.	Cassa di risparmio, via Libiena, 30
159	Luino	Id.	Cassa di risparmio, via XI Febbraio, 1
160	Malnàte	Id.	Cassa di risparmio, piazza Vittorio Veneto
161	Saronno	Id.	Cassa di risparmio, via G. Marconi, 12-14
162	Sesto Calende	Id.	Cassa di risparmio, via XX Settembre, 30
163	Somma Lombardo	Id.	Cassa di risparmio, via Mazzini, 55
164	Tradate	Id.	Cassa di risparmio, via Mameli, 2
165	Varese	Id.	Cassa di risparmio, piazza San Vittore, 5

Roma, addì 20 febbraio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

per la *Cassa di risparmio delle Province Lombarde*
EDOARDO ROSSOTTI

per la *Banca popolare di Milano*
NICOLA CARBONE

La presente convenzione è stata approvata con decreto del Ministro per le finanze n. 166375 in data 21 febbraio 1956, di cui si acclude copia conforme.

Il direttore capo divisione
COLARUSSO

ALLEGATO *B*

N. 17661 R.

COMITATO ESECUTIVO

DELLA COMMISSIONE CENTRALE DI BENEFICENZA AMMINISTRATRICE DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE E GESTIONI ANNESSE MILANO

Cassa di risparmio delle Province Lombarde

Seduta del giorno 20 maggio 1955

Presenti i signori

prof. G. Dell'Amore, Presidente;
prof. dott. ing. C. Chiodi, Vice presidente;
dott. C. Baruffi, Commissario;
comm. M. Bordogna, Commissario;
avv. E. Camaschella, Commissario;
avv. G. Ghisalberti, Commissario;
dott. A. Mazzotta, Commissario;
dott. G. Monti, Direttore generale;
avv. L. Falaguerra, Segretario capo.

Vice direttore generale:

rag. Rossotti riferisce che è necessario provvedere per il rinnovo della convenzione in corso col Ministero delle finanze, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Lombardia, in unione con la Banca popolare di Milano.

Chiede che il Comitato esecutivo voglia pertanto provvedere al rilascio delle deleghe necessarie per la stipulazione della nuova convenzione che stabilirà le condizioni per la gestione del servizio a partire dal 1° gennaio 1956.

Comitato esecutivo:

delibera di delegare il Direttore generale, dott. Giovanni Monti, i Vice direttori generali rag. Edoardo Rossotti ed avv. Felice Setti, nonchè l'avv. Luigi Del Bo, in via fra loro disgiuntiva, alla stipulazione — per conto della Cassa di risparmio delle Province Lombarde ed in unione alla Banca popolare di Milano — della convenzione col Ministero delle finanze per la distribuzione, a far tempo dal 1° gennaio 1956, dei valori bollati ai rivenditori secondari della Lombardia.

Il Presidente: prof. G. DELL'AMORE

Il Segretario capo: FALAGUERRA

N. 18612 di repertorio

Conforme all'originale in atti della Cassa di risparmio delle Province Lombarde in Milano.

Milano, addì 24 maggio 1955

Dott. FRANCESCO ASSANDRI, notaio.

(Timbro notaio)

N. 61972

Visto per la legalizzazione della firma del dott. Francesco Assandri, notaio in Milano 25 maggio 1955.

Milano dal Tribunale civile e penale.

Il Cancelliere delegato: dott. GIUSEPPE CENTO

(Timbro Tribunale civile e penale di Milano per annullamento marca)

ALLEGATO *C*

Adunanza del Consiglio di amministrazione di lunedì 30 maggio 1955, ore 17,45

Sono presenti

il Presidente, avv. G. B. Colombo;
il Vice presidente, prof. Libero Lenti;
il Consigliere delegato, dott. Angelo Saraceno;
i Consiglieri, dott. Alberto Cappelli, dott. Giovanni Hensemberger, rag. Francesco Losa, rag. Renato Passardi, dottor Guido Rollier, ing. Mario Tanci, avv. Carlo Tosi, ing. Giuseppe Valtolina, dott. Carlo Vittadini;
i Sindaci, prof. Pietro Onida, prof. Romolo Scazzoso e rag. Luigi Moro;
i Vice direttori generali, dott. Nicola Carbone e rag. Mario Galbiati;
il Segretario del Consiglio, avv. Franco Mattioli.

Assume la presidenza l'avv. G. B. Colombo il quale constatata la validità della riunione a sensi dell'art. 26 dello statuto sociale dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

4. Varie ed eventuali.

(*Omissis*).

D) *Delega di poteri per stipulare la convenzione relativa alla distribuzione dei valori bollati.*

Su proposta del Consigliere delegato il Consiglio unanime conferisce tutti i necessari poteri ai sigg. dott. Angelo Saraceno, dott. Nicola Carbone e rag. Mario Galbiati perchè anche disgiuntamente in nome e conto della Banca popolare di Milano sottoscrivano con i competenti organi del Ministero delle finanze la nuova convenzione per il servizio di distribuzione dei valori bollati in Lombardia, per il biennio 1956-57.

(*Omissis*).

Alle ore 19,15 nessuno avendo ulteriormente chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta.

Il Presidente: avv. G. B. COLOMBO

Il Segretario: avv. FRANCO MATTIOLI

N. 227558 Rep.

Copia conforme all'originale verbale contenuto nel libro verbali Consiglio d'amministrazione della Banca popolare di Milano, Soc. coop. a r. l., sede Milano, libro vidimato e tenuto a sensi di legge, fatta avvertenza che le parti omesse non alterano quelle trascritte.

Milano, addì 10 giugno 1955

GUIDO NOTARI, notaio

(Timbro notaio) NOTARI GUIDO

N. 142049

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Visto per la legalizzazione della firma del sig. Guido Notari, notaio, diritti legalizzazione L. 10.

Milano, addì 14 dicembre 1955

Il Cancelliere delegato: dott. GIUSEPPE CENTO

(Timbro Tribunale civile e penale di Milano)

(Timbro Tribunale civile e penale di Milano per annullamento marca)

(1769)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3107615) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 350